



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.	NR. Progr.	158
	Data	27/11/2020
	Seduta NR.	17

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/11/2020 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE , oggi 27/11/2020 alle ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di prima convocazione

A seguito dell'emergenza COVID-19, la presente seduta si è svolta in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota nr. 9663 del 19/03/2020
Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PALAZZI SANDRO	C	GOLINELLI CLAUDIO	C	PAVANI ANDREA	C
ZAGHI AGNESE	C	MALAGUTI LUCIA	C	VERONESI MATTIA	C
MARCHETTI SANDY	N	CAVAZZOLI GIORGIO	C	LUGLI STEFANO	C
PAGANELLI DANIELE	N	PANZETTA ERIK	C		
LODI GIOVANNI	C	TERZI ELENA	N		
GRASSILLI ALAN	N	SALINO PIERPAOLO	C		
SALETTI PAOLO	C	RATTI ANDREA	C		
Totale Presenti in coll. 13			Totali Assenti 4		

C=Presente in Collegamento

Sono presenti gli Assessori: BIAGI LORENZO, BORGATTI GIANLUCA, RANDONE RACHELE, FERRARINI BEATRICE, MALAGUTI MONICA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MARCO CARAPEZZI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. PAOLO SALETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

In merito all'argomento iscritto al punto n. 9 dell'Ordine del Giorno ad oggetto: "Variante specifica normativa al piano della ricostruzione ai sensi dell'art. 12-13 della LR. 16/2012 e ss. mm. i., nonché al vigente PRG ai sensi dell'art. 15 della LR 47/78 e ss. mm. ii. finalizzata alla trasformazione, in via definitiva, delle strutture temporanee finanziate sulla misura 126 del PSR 2007/2013, adottata con delibera di C. C. n. 224/2019. Riadozione.", si registrano i seguenti interventi in merito:

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Passiamo all'oggetto n. 9 che è la "Variante specifica normativa al piano della ricostruzione ai sensi dell'art. 12-13 della LR. 16/2012 e ss. mm. i., nonché al vigente PRG ai sensi dell'art. 15 della LR 47/78 e ss. mm. ii. Finalizzata alla trasformazione in via definitiva delle strutture temporanee finanziate sulla misura 126 del PSR 2007/2013, adottata con delibera di C. C. n. 224/2019. Riadozione". Illustra l'oggetto l'Assessore all'Agricoltura e Urbanistica Ferrarini Beatrice. Prego.

BEATRICE FERRARINI – Assessore

Grazie. Allora, di quest'oggetto facciamo una piccola storia, nel senso che il primo passaggio in Consiglio Comunale è stato fatto il 23.12.2019 e con questo, con l'adozione di questo testo normativo siamo andati ad iniziare l'iter di questa variazione. Dopo questo passaggio, si è provveduto alla sua pubblicazione sia sul sito del Comune all'albo pretorio e sul BURERT. Sono stati informati contestualmente anche tutti gli enti che fanno parte del CUR, che è il Comitato Unico per la Ricostruzione, infatti in data 25.02.2020 abbiamo ricevuto il primo parere favorevole di ASL... scusate, poi la Provincia di Modena in data 05.03.2020 ha richiesto come integrazione la presentazione della VALS.A.T. La VALS.A.T. è la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale. Stasera approviamo una riadozione in questa variante, perché dopo le richieste della Provincia e la corrispondenza che è intercorsa tra l'Ufficio Urbanistica e la Regione abbiamo ritenuto opportuno presentarsi con un testo al CUR che sia già un testo condiviso con altri enti. Quindi la sua approvazione potrà avere una via più veloce ed evitare un successivo passaggio in Consiglio Comunale. Quindi stasera, oltre a introdurre la VALS.A.T. in quest'oggetto, andiamo a fare alcune piccole modifiche al testo. La prima modifica è nell'art. 12, punto 1 del PRT: al punto A) è stata corretta una delibera della Giunta Regionale che diventa la 84 del 21/1/2020 ed è stato tolto il punto C), il punto E), il punto F) e il punto G). Erano i punti che la Regione Emilia Romagna ci contestava perché andavano a, diciamo, non erano in linea con la norma sovracomunale. Al PRG, invece, al volume 5 delle NTA, l'art. 16, comma 5 rimane quello che era, mentre l'art. 21, comma 4, abbiamo modificato il testo specificando che per le strutture esistenti già realizzate in applicazione alla misura 126, non si applicano le disposizioni dei precedenti commi ed è quindi consentito il loro mantenimento in via definitiva secondo i criteri stabiliti dall'art. 12, punto 1 delle NTA del PDR. Quindi queste sono state le piccole modifiche che noi andiamo a fare. Ci tengo a dire che se viene approvata la variante stasera deve poi essere ripubblicata per 30 giorni e poi verrà valutata dal CUR e dovrà passare comunque in Consiglio Comunale per l'adozione finale, come tutte le altre varianti che abbiamo fatto in questi

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

anni. Quindi abbiamo saltato un passaggio perché se il CUR ci avesse fatto delle obiezioni magari un po' più pesanti dovevamo andare a modificare ulteriormente il testo. Presentandolo già modificato com'è stato concordato con gli altri enti saltiamo un passaggio e quindi andiamo alla sua conclusione, insomma un po' più in fretta. Questo è quanto, se avete qualcosa e riesco a rispondere, volentieri.

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, Assessore Ferrarini. Qualcuno ha delle informazioni da chiedere o degli interventi? Sennò dico una cosina io. C'è qualcuno che vuole chiedere la parola? No, allora dico una cosa io, chiedo scusa, diciamo sarò ripetitivo perché chi era in Commissione sentirà più o meno le stesse cose, però ovviamente questo è un argomento di particolare interesse personale e ringrazio ovviamente l'Assessore Ferrarini e il responsabile del servizio Querzoli per il lavoro che ha dedicato e anche il materiale che ci hanno fornito. Sono, diciamo, consapevole che queste attrezzature, questi beni che ha messo a disposizione la Regione siano, diciamo da un punto di vista estetico, non proprio al top, però dal terremoto ad oggi le esigenze aziendali e magari anche di espansione delle aziende agricole e del parco macchine ha fatto sì che queste strutture fossero necessarie e funzionali al, diciamo, all'efficientamento dell'azienda agricola stessa, degli imprenditori. Tuttavia devo... ovviamente il mio voto sarà totalmente favorevole ma con questo mi preme rimarcare che non è assolutamente un'accusa a nessuno degli uffici o all'Assessore ma mi preme, diciamo, rimarcare un pochino l'amarrezza per quelle quattro attività che vedendosi il loro hangar situato in un fascia di rispetto, quindi di vincolo paesaggistico ambientale, nella fattispecie 3 in area inondabile, esondabile del fiume Panaro, l'altro in una fascia comunque di tutela ambientale perché vicino a un canale - questi saranno costretti a una traslazione o a una rimozione. Quindi ciò che mi dispiace è che sicuramente la colpa non è degli agricoltori, magari proprio nell'immediatezza del terremoto, del post sisma, si sono susseguite, diciamo delle fasi parecchio concitate che non hanno fatto sì che da parte dei tecnici si recepissero tutte le direttive regionali, quindi ci sono state queste..., non so come chiamarle, disattenzioni che purtroppo hanno avuto una ripercussione nel tempo e questa problematica. Comunque, ecco, la colpa non è assolutamente degli agricoltori però, da questo punto di vista, ci rimettono e per questo che volevo fare questa considerazione, però non è assolutamente un'accusa. Qualcuno chiede la parola? Sennò Assessore se vuole aggiungere qualcosa. Prego, Consigliere Veronesi.

VERONESI MATTIA – Capogruppo 'Movimento 5 Stelle'

Io sono per dire che, come nella precedente trattazione dell'anno...

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Veronesi può parlare un pochino più ad alta voce, che la sentiamo poco.

VERONESI MATTIA – Capogruppo 'Movimento 5 Stelle'

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

Si, scusami Paolo, avevo la cuffia sbagliata. Adesso dovrete sentirmi meglio. Vi dicevo, come l'anno scorso quando abbiamo trattato l'argomento simile, io non ho partecipato né alla discussione, né alla votazione per questioni di opportunità, non tanto perché io percepisca redditi da agricoltura o quant'altro, ma per una questione di opportunità io ritengo di non partecipare né alla discussione, né alla votazione, grazie. Resterò in linea, ma considerate come se io non ci fossi. Grazie.

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliere Veronesi. Prego, Consigliere Malaguti.

LUCIA MALAGUTI – Capogruppo 'Lista Civica Sandro Palazzi Sindaco'

Anche io, come il Consigliere Veronesi, non parteciperò al voto per questioni di conflitto d'interessi, perché avendo un hangar anch'io, ho pensato di non partecipare al voto. Grazie.

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliere Malaguti. Altri? Prego, Consigliere Pavani.

ANDREA PAVANI – Consigliere 'Movimento 5 Stelle'

Grazie, Presidente. No io chiedo all'Assessore, visto che non ho potuto partecipare alla Commissione, anche perché non ne faccio parte, anche se avrei voluto, chiedevo solo un'informazione, perché come già ci siamo misurati altre volte su questa cosa con l'Assessore, io sono piuttosto scettico, sono sempre stato scettico sul fatto che una struttura temporanea poi rimanga definitiva e quindi venga confermata anche dopo che magari l'agricoltore ha effettuato il ripristino nel suo magazzino, del suo fabbricato danneggiato dal sisma. Allora chiedo, rispetto a questo che era, diciamo, una discussione fatta in passato, se in queste clausole così modificate abbiamo appunto toccato anche questo aspetto e quindi quando qui si parla di 'mantenimento in via definitiva' se è subordinato anche al discorso della ricostruzione di quanto è stato danneggiato, oppure, viceversa, stiamo parlando solo di quei casi in cui magari, per vari motivi, il fabbricato danneggiato non è stato ricostruito e quindi, di fatto, quella cubatura lì non è mai ritornata operativa per l'agricoltore. Perché - un punto, secondo me, che è sempre stato, diciamo, contraddittorio o comunque andava a svantaggio di alcuni agricoltori era che magari qualcuno aveva costruito questo hangar, giustamente per ripristinare immediatamente quelle che erano le cubature che erano state danneggiate dal sisma, ma poi ripristinando anche il fabbricato originario questi agricoltori avevano una doppia cubatura, sostanzialmente, passatemi il termine, malgrado altri agricoltori non potessero avere questa doppia cubatura perché non poteva costruire un'analoga struttura successivamente, diciamo, a questo momento di sisma. Quindi per me questa è una disparità, diciamo, di trattamento degli agricoltori, così come - convengo con lei, Presidente - è una purtroppo disparità per quegli agricoltori che l'hanno costruito, ma in una zona a cui noi oggi diciamo "no, mi dispiace, non possiamo confermartelo, dobbiamo rimuoverlo perché è stato realizzato in una fascia di rispetto e quant'altro". Quindi, ecco, io volevo capire un attimo se

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

abbiamo fatto un passo oltre o invece come stanno le cose veramente per confermare queste strutture. Grazie.

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliere Pavani. Sì, diciamo lei ha usato il “noi” ma è più poi la Regione, è una posizione... è un’applicazione della Legge Regionale. Quindi... cioè il Comune su questo, credo che ci possa fare ben poco, anzi io stesso avevo, diciamo, sollecitato un po' incalzato la responsabile, l’Architetto Querzoli richiedendo, diciamo, la possibilità di una sorta di sanatoria per questi 4 hangar, però mi è stato espressamente riferito che non sussiste proprio la fattibilità tecnica, ma soprattutto legale, giuridica, quindi purtroppo non è una via percorribile questa. Comunque do la parola all’Assessore che sicuramente le sa anche dare una risposta. Prego, Assessore.

BEATRICE FERRARINI – Assessore

Grazie. No, partiamo da questo punto, sì, c’è da dire che - come ha detto prima il Presidente del Consiglio - nel momento, subito dopo il sisma, magari non si è stati proprio superattenti a dove si posizionavano queste strutture, oppure si è pensato solo alla loro provvisorietà, perché così erano nate, e quindi sono state installate in fasce di rispetto, perché magari erano più comode, perché magari non intralciavano la ricostruzione dei fabbricati, però già allora non sarebbero dovute nascere nelle zone di rispetto. Quindi purtroppo ora ci troviamo in questa situazione di dover diniegare, per fortuna solo a 4 aziende, la possibilità. Che poi non è un diniego totale perché possono usufruire dello spostamento di questa struttura. Per quello che invece ci eravamo già detti con il Consigliere Pavani anche nell’altra Commissione l’anno scorso, ci avevamo anche pensato e guardato perché un agricoltore che nasce anche adesso, oppure che ha la sua azienda che si sta allargando, una struttura di questo genere, fissa, è difficile che la possa fare, la può mettere temporanea, ma fissa con queste caratteristiche è molto difficile. Ed era questa la disparità. Non abbiamo deciso noi di far mantenere queste strutture definitive ma è stata un’opportunità che ci ha dato la Regione e chi sono io per negarla agli agricoltori che ne hanno bisogno? Le dico gli agricoltori che ne hanno bisogno perché, ad oggi, sul nostro territorio ci sono 39 strutture, ma solo 21 hanno fatto richiesta di mantenere l’hangar in pianta stabile. La differenza di queste sono o aziende che non ne hanno più bisogno perché hanno ricostruito le strutture che avevano perso con le caratteristiche che necessitano alla loro azienda o è cambiata la tipologia della loro azienda. Le 21 che invece ne hanno fatto richiesta in molti casi hanno perso un fienile che ha delle caratteristiche, e lo sa meglio lei di me, con delle aperture che andavano bene per dei mezzi di 20 anni fa, ma che non vanno più bene per i mezzi che ci sono adesso. E non hanno potuto ricostruire i fienili con delle porte o degli accorgimenti diversi, perché erano vincolati, perché avevano delle cose da rispettare. Quindi chi vuole comunque mantenere una struttura di questo genere, finanziata con la misura 126, deve però presentare da parte di un agronomo, di un tecnico agronomo, una relazione che certifica che la propria azienda agricola ne ha bisogno. Quindi o ha incrementato gli ettari che lavorano, o hanno incrementato le

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

macchine, o le hanno cambiate, quindi non possono più stivarle dove anche hanno ricostruito, insomma deve essere costruita questa richiesta, non è che solo perché io avevo un hangar, lo voglio tenere perché mi piace e lo posso tenere, insomma. C'è anche tutta una cosa dietro da costruire. Quindi non è così semplice e comunque come le avevo già detto l'altra volta, chi decide di mantenere questa struttura, non è che gli viene regalata, perché è vero che hanno ricevuto un finanziamento, ma nel caso lo vogliono mantenere comunque devono versare quella quota di interessi che il finanziatore gli aveva dato. Quindi non è che lo mantengono poi così, gratis, insomma. Però, per quello che c'eravamo detti, di dare la possibilità anche a chi non ha usufruito di questa misura, di poter costruire una struttura di questo genere dobbiamo fare riferimento al prossimo PUG e inserire qualcosa lì perché ad oggi con il PRG che ci ritroviamo, se iniziamo l'iter di una variante ce la ritroviamo fra 3 anni. Quindi, ve lo dico, prevediamo qualcosa nel nuovo PUG. È l'unica strada.

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, Assessore. Comunico al Segretario che alle 23:34 è uscito dalla seduta il Sindaco Palazzi per motivi personali.

**ALLE ORE 23,34 ABBANDONA LA SEDUTA IL SINDACO PALAZZI
- PRESENTI N. 12 -**

DOTT. MARCO CARAPEZZI – Segretario Generale

Bene.

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Altri? Non c'è nessuno. Dichiarazione di voto? Chi chiede la parola? Nessuno.

Andiamo in votazione. Andiamo in votazione dell'oggetto n. 9 che è la "Variante specifica normativa al piano della ricostruzione ai sensi dell'art. 12-13 della LR. 16/2012 e ss. mm. i., nonché al vigente PRG ai sensi dell'art. 15 della LR 47/78 e ss. mm. ii. Finalizzata alla trasformazione in via definitiva delle strutture temporanee finanziate sulla misura 126 del PSR 2007/2013, adottata con delibera di C. C. n. 224/2019. Riadozione". Andiamo col computo, con la votazione.

ZAGHI	Favorevole
LODI	Favorevole
SALETTI	Favorevole
GOLINELLI	Favorevole
CAVAZZOLI	Favorevole
PANZETTA	Favorevole
SALINO	Astenuto
RATTI	Astenuto
PAVANI	Astenuto
LUGLI	Astenuto

Allora, abbiamo 6 voti favorevoli...

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

DOTT. MARCO CARAPEZZI – Segretario Generale

Risultano 6 voti favorevoli e 3 astensioni, 4 astensioni.

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

4 astensioni, a me risultano, e non partecipano alla votazione, non sono presenti al momento Malaguti e Veronesi.

DOTT. MARCO CARAPEZZI – Segretario Generale

Esatto.

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Quindi l'oggetto è approvato, ma non abbiamo l'immediata eseguibilità.

DOTT. MARCO CARAPEZZI – Segretario Generale

Esatto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 3 marzo 2015 è stato approvato il Piano della Ricostruzione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16/2012, successivamente oggetto di variante specifica approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 12/05/2018;

Vista:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 28/12/2018 ad oggetto: *“TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013 - ATTO DI INDIRIZZO.”* in cui si esprimeva la volontà di accogliere favorevolmente le richieste delle aziende intenzionate a trasformare in modo permanente, sul territorio del comune di Finale Emilia, le strutture temporanee installate a seguito delle agevolazioni di cui misura 126 del PSR 2007-2013, nell'ottica del sostegno alle attività produttive agricole a determinate condizioni, anche ove necessario, attraverso variazione dello strumento urbanistico vigente;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 05/12/2019 ad oggetto: *“ADOZIONE SECONDA VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - MANTENIMENTO IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE DALLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. ATTO DI INDIRIZZO.”*;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 224 del 23/12/2019 ad oggetto *ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013* con la quale si è dato avvio al processo di approvazione della variante specifica normativa di cui all'oggetto e che con la presente si intende integralmente richiamata nelle sue premesse e nelle norme di riferimento;

Dato atto:

- che gli elaborati costituenti la variante sono stati depositati, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16/2012 e L.R. 47/1978, in libera visione presso l'Area Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata e sul sito ufficiale del Comune, per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 19/02/2020 al 20/03/2020;

Visto:

- la pubblicazione dell'avviso di deposito di adozione della variante sul BURERT n. 36 del 19/02/2020 (parte Seconda);
- la pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio Comunale Prot. n. 6281 del 18/02/2020;

Dato atto altresì:

- in data 19/02/2020 prot. n. 6437 della avvenuta adozione e relativo deposito della variante, sono stati informati gli Enti facenti parte del Comitato Unitario della Ricostruzione (CUR) di cui al comma 5 dell'art. 13 della LR 16/2012 con relativa trasmissione degli elaborati costituenti la variante in oggetto;

Visto:

- il parere igienico sanitario favorevole espresso in data 25/02/2020 dall'AUSL di Mirandola – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica, assunto al protocollo comunale in data 25/02/2020 Prot. n. 7114;

Vista:

- la richiesta di integrazione del documento di VALSAT/VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 24/2014 formulata dalla Provincia di Modena – Servizio Pianificazione territoriale e Cartografica in data 05/03/2020 assunta al protocollo comunale in data 05/03/2020 Prot. n. 8212;

Considerato:

- che, a seguito del rilievo formale della Provincia di Modena, e in previsione della approvazione della variante da parte del CUR, si è ritenuto opportuno procedere ad un preliminare confronto tecnico tra i componenti del CUR per approfondire i contenuti dell'integrazione richiesta;
- che, nel confronto di cui sopra, è emerso che in alcuni punti la normativa proposta non era allineata alla normativa sovraordinata normativo in particolare per quanto concerne

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

il mantenimento in via definitiva, all'interno delle fasce di rispetto, delle strutture esistenti temporanee;

Ritenuto opportuno:

- integrare i documenti della variante specifica normativa adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 224 del 23/12/2019, con il documento di VAS/VALSAT
- accogliere i rilievi degli Enti componenti il CUR e procedere ad una revisione della normativa adottata;

Viste

le seguenti fonti legislative statali e regionali:

- L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. Tutela ed Uso del Territorio;
- l'art. 42, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, che stabilisce la competenza dell'organo consiliare all'adozione (ed approvazione) dello strumento urbanistico;
- vista L.R. 16/2012 Norme per la Ricostruzione nei Territori interessati dal Sisma del 20 e 29 maggio 2012, che stabilisce
- l'art. 4 comma 4 lettera a) della nuova legge regionale urbanistica n. 24/2017, che prevede dalla entrata in vigore della legge e fino alla scadenza del termine per l'avvio del procedimento di approvazione del PUG - cioè entro il 01/01/2021 – la possibilità di adottate varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente;

Visto:

il parere favorevole, allegato, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1^a del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", dal Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata arch. Martina Querzoli in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Dato atto

che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Salino, Ratti, Pavani, Lugli), espressi in forma palese per appello nominale, proclamati dal Presidente (***non partecipano alla votazione i Consiglieri Malaguti e Veronesi***)

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa che si intende qui interamente richiamato, di riadottare, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 16/2012, la variante normativa limitata al Piano della Ricostruzione e al PRG già adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 224 del 23/12/2019, integrando la stessa con il documento di VAS VALSAT ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 24/2014, che pertanto risulta costituita dai seguenti documenti ed elaborati depositati agli atti del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata:

PIANIFICAZIONE VIGENTE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

(elaborati vigenti interessati alle varianti)

- Tav. P5 – Norme tecniche di attuazione del PdR con allegate Schede norma di particolari ambiti di PdR;
- Vol. 5 - Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale;

VARIANTE LIMITATA NORMATIVA

(elaborati costituenti la variante)

- VALSAT - Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità (ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
- Relazione illustrativa
- Tav. P5 – Norme tecniche di attuazione del PdR con allegate Schede norma di particolari ambiti di PdR (inserimento dell'art. 12.1)
- Vol. 5 - Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale (inserimento del comma 5 dell'art. 16.C e del comma 4 dell'art. 21)

2. Di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, parte della citata documentazione e precisamente:
 - ALLEGATO A_ Relazione illustrativa_ REV. 2;
 - ALLEGATO B_ NTA PDR_ART. 12.1 stralcio Tav P5_variante strutture temporanee_ REV. 2
 - ALLEGATO C_ NTA PRG_ARTT 16.C e 21_ stralcio Vol 5_variante strutture temporanee_ REV. 2
 - VALSAT - Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità (ai sensi dell' art. 12 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
3. Di nominare l'arch. Martina Querzoli - Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata - quale rappresentante del Comune di Finale Emilia (Mo) all'interno del Comitato Unico per la Ricostruzione (CUR), per esprimere in modo vincolante le volontà dell'Amministrazione Comunale sul procedimento di approvazione del Piano della Ricostruzione ai sensi della L.R. n. 16 del 2012 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 2/8/2013.
4. Di dare mandato dell'Area Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata di provvedere, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16/2012, a tutti agli adempimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente atto.
5. Di dare atto che la proposta di immediata eseguibilità non è approvata dal Consiglio Comunale avendo ricevuto n. 6 voti favorevoli, n. 4 astensioni (Salino, Ratti, Pavani, Lugli) e n. 2 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione (Malaguti e Veronesi), su n. 17 componenti il Consiglio Comunale.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

Si registrano inoltre i seguenti interventi:

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Allora, arrivati a questo punto, io avrei una proposta da farvi. In ragione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che è stata mercoledì 25, a me pare, diciamo, insomma significativo e bello trattare l'ordine del giorno proprio sulla violenza sulle donne. Io avrei questa proposta, un'inversione dell'ordine del giorno. Si può fare?

ANDREA RATTI – Capogruppo 'Partito Democratico'

Io sono d'accordo.

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Secondo me si può fare, dopo proseguiamo con l'ordine del giorno normale, fino alla mezza, a che non siamo stanchi, ecco.

STEFANO LUGLI – Capogruppo 'Sinistra Civica Lugli Sindaco'

Posso Paolo?

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Prego, Lugli.

STEFANO LUGLI – Capogruppo 'Sinistra Civica Lugli Sindaco'

Visto che il 21 era anche la giornata dell'albero possiamo discutere anche dopo la Mozione della giornata sulle donne, anche quella sugli alberi.

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Sì, per me si può fare, anche perché se fosse rimasto il Sindaco avrei detto magari potremmo trattare l'Interrogazione di Pavani che è sul ponte vecchio che è del 31 luglio che è più datata, però essendo andato via il Sindaco direi che si possa procedere così, vero Consigliere Pavani? Non si offende? Ecco, un po'... prego Consigliere Malaguti.

LUCIA MALAGUTI – Capogruppo 'Lista Civica Sandro Palazzi Sindaco'

Sì, io dicevo sono favorevole all'inversione per la giornata della donna... a favore della giornata sulla donna.

PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio

Va bene. Grazie, Consigliere Malaguti. Direi che se non chiede nessun'altro di dire... prego, Consigliere Zaghi.

AGNESE ZAGHI – Capogruppo 'Lega Salvini Premier'

Lo stavo per proporre anch'io di invertire l'ordine del giorno, se non lo avesse fatto già lei prima, Presidente. Quindi va bene.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

Uditi gli interventi che precedono e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati, prende atto dell'inversione dell'ordine del giorno, come proposto dal Presidente, con anticipazione dell'argomento iscritto al punto n. 19 dell'ordine del giorno ad oggetto: "Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari 'Partito Democratico' 'Lista Civica per Finale Emilia' e 'Sinistra Civica Lugli Sindaco' sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne".

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 DEL 27/11/2020 ad oggetto: VARIANTE SPECIFICA
NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I.,
NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA
TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL
PSR 2007/2013. RIADOZIONE.



CITTÀ DI FINALE EMILIA

Provincia di Modena

Area Urbanistica ed Edilizia Privata

Email: urbanistica@comune.finale-emilia.mo.it

1

VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E P.R.G.

artt. 12-13 della L.R. 16/2013 e ss.mm.ii.

art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

art. 4 comma 4 lett. a) della L.U.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della Misura 126 – Rispristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 2012 di cui al PSR 2007-2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

Finale Emilia, 15/10/2019



VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E PRG

ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

art. 4 comma 4 lett. a) della L.U.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della Misura 126 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 2012 di cui al PSR 2007-2013

2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA VARIANTE STRUTTURE PROVVISORIE

PREMESSA

GLI AIUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA MISURA 126

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012, la regione Emilia Romagna, dando attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, **con deliberazione di Giunta n. 1448/2012**, e successive n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 493 del 22 aprile 2013, ha approvato, rispettivamente, i tre Programmi Operativi con valenza di avviso pubblico della Misura 126 *“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione”* in ordine agli interventi diretti al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato per effetto del sisma del maggio 2012.

Con i citati Programmi Operativi sono stati definiti i criteri e le procedure di attuazione della Misura e le modalità per la presentazione delle domande di aiuto in relazione ai danni subiti per effetto del sisma.

I beneficiari degli aiuti sono le Imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. e le Imprese operanti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti, per le quali al momento della domanda risultavano verificate determinate condizioni.

L'entità degli aiuti è stata determinata in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile determinata sulla base del danno accertato, relativo alle tipologie di investimento, fissata nella percentuale dell'80%. Ciascuna impresa poteva presentare un'unica domanda, per la quale è stato fissato un limite minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 Euro, mentre la spesa massima ammissibile è pari a 5.000.000 Euro.

Tra le spese ammissibili al punto 7.1 della DGR 1448/2012 era previsto, oltre all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o ripristino degli stessi, anche **l'acquisto di ricoveri temporanei** (es. “hangar”).

Le domande di aiuto dovevano essere presentate all'Amministrazione provinciale con determinate modalità e specifica documentazione, tra cui:

- dichiarazione del progettista che l'intervento è soggetto a SCIA o a semplice comunicazione all'Amministrazione comunale competente;
- o dichiarazione del beneficiario che il permesso di costruire (o altre eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento) è stato ottenuto, con indicazione dell'Amministrazione che lo ha rilasciato e del relativo protocollo; nel caso in cui non risultasse ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, la dichiarazione doveva indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune e doveva essere cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad



avvenuto rilascio dell'autorizzazione, i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria.

I beni acquistati oggetto di contributo sono soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale, ai sensi dell'art. 19 della LR. 15/1997 e ss.mm.ii. (punto 12 della DGR 1448)

ISTANZE PERVENUTE AL COMUNE DI FINALE EMILIA PER STRUTTURE TEMPORANEE

A seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1448/2012, al Comune di Finale Emilia, dopo il sisma 2012, sono pervenute numerose istanze di comunicazione per installazione di strutture temporanee, nelle more del ripristino dell'immobile danneggiato, così come prescritto nella DGR suddetta.

Il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata ha raccolto tutte le richieste di cui sopra e le ha registrate come Autorizzazioni Provvisorie catalogandole in un elenco (contenuto nella deliberazione di Giunta Comunale n° 242 del 28/12/2018) e mappandole al fine di monitorare la reale collocazione dell'hangar provvisorio e metterlo in relazione con l'edificio danneggiato dal sisma 2012, nonché con l'istanza dei richiedenti di contributo regionale. In questo modo, risulta inoltre monitorata anche la permanenza degli hangar sul territorio o la loro eventuale rimozione nei termini previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017.

TERMINI PER LA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE

Con deliberazione di Giunta Regionale n. **1211 del 02/08/2017** ad oggetto "PSR 2007-2013 - MISURA 126 "RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ" - TEMPISTICA PER LA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE, MODALITÀ DI CONTROLLO E CONSEGUENZE SANZIONATORIE", dando atto delle ordinanze commissariali 29, 51, 57, 86/2012 e s.m.i. e relative tempistiche per l'ultimazione dei lavori nonché delle tempistiche per la liquidazione degli Aiuti di Stato, la regione Emilia Romagna ha ritenuto di ridefinire i termini di rimozione delle strutture temporanee, nonché le relative modalità di controllo e le conseguenze sanzionatorie.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. **2202 del 17/12/2018** ad oggetto "PSR 2007-2013 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1211/2017 RECANTE "MISURA 126 "RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ" - TEMPISTICA PER LA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE, MODALITÀ DI CONTROLLO E CONSEGUENZE SANZIONATORIE." - **MODIFICA TEMPISTICHE**" restando quant'altro stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017, sono stati differiti i termini precedentemente stabiliti per la rimozione delle strutture temporanee, come segue:

Proroga dei termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie come da DGR 2202/2018

- La **comunicazione di fine lavori** degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all'Ente competente:
 - **entro e non oltre il 31 luglio 2019** per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017
 - **entro e non oltre il 31 gennaio 2020**, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo dal 1° gennaio 2018, nonché per coloro che non sono titolari di concessione di contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012;
- **la rimozione dei ricoveri** temporanei dovrà avvenire:
 - **entro e non oltre il 31 marzo 2020**, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
 - **entro e non oltre il 30 settembre 2020**, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso dal 1° gennaio 2018, nonché per coloro che non sono titolari di concessione di contributo ai sensi dell'Ordinanza 57/2012;



In relazione alle **modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie** resta pertanto confermato quanto stabilito dalla **deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017**, ovvero:

“Dopo tale data i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei, a valere sulla predetta Misura 126.

*La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, **senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva**, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.*

*Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, **in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale** competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, **dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo**, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA.*

Qualora la rimozione del ricovero temporaneo debba intervenire prima che siano trascorsi i 5 anni vincolativi previsti dal regolamento comunitario, il ricovero smontato dovrà essere conservato in azienda fino alla completa decorrenza del vincolo stesso.”

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017 si introduce pertanto la possibilità, **previo assenso dell’Amministrazione comunale competente, di mantenere in via definitiva le strutture temporanee installate post sisma con applicazione di riduzione del 50% del contributo erogato.**

Successivamente alla deliberazione di cui sopra, al Comune sono pervenute, da parte delle imprese agricole nonché dalle associazioni di categoria presenti sul territorio finalese, diverse manifestazioni d’interesse per il mantenimento in via definitiva delle strutture temporanee già esistenti.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 242 DEL 28/12/2018 AD OGGETTO “TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013 - ATTO DI INDIRIZZO.”.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 242 del 28/12/2018 ad oggetto “TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013 - ATTO DI INDIRIZZO.”, L’Amministrazione Comunale ha **espresso la volontà di accogliere favorevolmente le richieste** delle aziende agricole intenzionate a **trasformare in modo permanente le strutture temporanee** già installata sul territorio, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentato dagli interessati al mantenimento delle strutture finanziate con la misura 126, idoneo titolo abilitativo corredato da atto unilaterale d’obbligo/convenzione ai sensi dell’art. 16.E NTA vigente PRG;
- b) sia dimostrata, al momento della presentazione del titolo abilitativo di cui sopra, la necessità del mantenimento della struttura per l’attività agricola aziendale anche a seguito dell’agibilità dell’edificio lesionato dal sisma (con aggiornamento layout), recuperato/ricostruito con contributi regionali ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn. 29, 51, 86, 57/2012 e s.m.i., a cui era legata la struttura temporanea;
- c) non sia variata la destinazione d’uso agricola dell’edificio recuperato/ricostruito con contributi regionali ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn. 29,51,86,57/2012 e s.m.i., almeno fino all’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale ai sensi della LR 24/2017.



VERIFICA COERENZA DEL QUADRO NORMATIVO

La possibilità per i comuni di consentire il superamento delle condizioni di straordinarietà tramite richiesta di mantenimento della struttura originariamente temporanea in modo permanente, introdotto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017, pone innanzitutto la verifica del rispetto delle vigenti norme di attuazione del PRG così come modificato dal Piano della Ricostruzione post sisma, la definizione di un iter procedurale specifico per la “conformazione” del titolo abilitativo, nonché alcune considerazioni di carattere generale.

Aspetti urbanistici

La maggior parte delle strutture temporanee, installate post sisma, sono ubicate in territorio rurale, pertanto attualmente, oltre alle norme della zona omogenea specifica, l'intervento dovrà essere conforme alle norme generali di tutela degli elementi paesaggistici (**art. 21 delle NTA – Vol. 5**) nonché delle “disposizioni specifiche per la tutela del verde e per la ricostruzione del paesaggio in territorio rurale” di cui **all'art. 12** della Disciplina Particolareggiata del Piano della Ricostruzione (**NTA D.P. P.D.R. -TAV. P5**) approvato nel marzo del 2015.

Come potrà evincersi dalla suddetta normativa, sotto riportata, **difficilmente** le strutture temporanee (per lo più hangar/prefabbricati) **risultano ora coerenti con la vigente pianificazione** in quanto il Piano della Ricostruzione ha ridotto ed in molti casi eliminato vincoli di modalità di intervento, consentendo spesso la demolizione e ricostruzione anche delocalizzata degli edifici danneggiati dal sisma, ma per contro si è prestato particolare attenzione alla tutela del paesaggio rurale, richiedendo agli interventi di ricostruzione degli edifici attenzione ai materiali utilizzati ed al corretto inserimento nel contesto paesaggistico.

*NTA. PRG – Vol. 5: stralcio **ART. 21 - TUTELA DEGLI ELEMENTI PAESAGGISTICI E STORICO - TESTIMONIALI***

...

*3') L'attività edilizia nel territorio comunale **dovrà essere volta al rispetto delle tradizioni costruttive locali e ricercare il più corretto inserimento nel paesaggio**; a tal fine, fatte salve le prescrizioni eventualmente più restrittive dettate negli articoli che regolamentano le singole zone omogenee del P.R.G., andranno sempre rispettate nella realizzazione dei progetti di intervento urbanistico-edilizio di nuovo impianto e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente le seguenti prescrizioni:*

...

*b) Le parti edilizie in ampliamento e **le nuove costruzioni dovranno sempre essere realizzate con materiali e caratteristiche architettoniche congruenti con le tradizioni edilizie locali** evitando le coperture piane, i volumi aggettanti, **l'uso di materiali plastici o di rivestimenti sintetici** nelle facciate ed evitando altresì, per gli edifici residenziali, manti di copertura diversi dalle tegole e dai coppi.*

*c) In tutti gli interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento **e nuova costruzione in territorio agricolo dovranno essere messe a dimora alberature d'alto fusto** di specie autoctona e dovranno essere adottate opportune schermature verdi per i contenitori edilizi a più elevato impatto ambientale **con particolare riferimento agli edifici di stabulazione, ai servizi agricoli e ai locali di ricovero attrezzi agricoli realizzati con tecnologie prefabbricate**, fermo restando comunque **l'obbligo della copertura a falda inclinata preferibilmente in tegole laterizie, coppi o materiali equivalenti** anche per tali costruzioni ed il rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel Piano Regolatore del Verde eventualmente vigente per quanto riguarda l'impianto del verde.*

*d) Tutti gli interventi di progetto relativi a fabbricati esistenti o **di nuova previsione in territorio agricolo dovranno qualificare lo stato dei luoghi e le forme del paesaggio agrario**; a tali fini sono vietati i forti movimenti di terra, la costruzione di muri di contenimento eccedenti le strette necessità, ed anche nella eventuale recinzione delle aree cortilive dovranno essere utilizzati recinti di tipo leggero, preferibilmente a staccatura in legno, o siepi di essenze autoctone eventualmente integrate da rete metallica poste in modo da salvaguardare e, ove del caso ripristinare, il sistema delle carraie e dei percorsi vicinali e/o poderali di uso pubblico evidenziati sulla mappa catastale di primo impianto che dovrà sempre essere allegata ai progetti di intervento relativi agli immobili posti al di fuori dei perimetri di territorio urbanizzato.*



...

NTA D.P. PdR TAV. P5- stralcio ART. 12 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA DEL VERDE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO IN TERRITORIO RURALE

1. *In tutte le aree disciplinate dal PdR vanno osservate le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nelle Norme di PRG vigente agli Artt. 20; 21; relativi alla tutela degli impianti del verde e delle alberature; degli elementi paesaggistici e storico – testimoniali; dei terreni interessati dalle bonifiche storiche di pianura; della viabilità storica; dei dossi di pianura; allo scopo di orientare la ricostruzione post – sisma alla riqualificazione del paesaggio rurale ed al miglioramento della qualità del territorio.*
2. *In particolare negli interventi di recupero e ricostruzione nel territorio rurale, dovranno essere osservati i criteri di corretto inserimento paesaggistico – ambientale e progettuali di seguito specificati.*

A - CORRETTO INSERIMENTO PAESAGGISTICO:

Localizzazione

- *Localizzare i nuovi manufatti agricoli, seguendo il più possibile la geometria dei segni e degli allineamenti esistenti (strade poderali, edifici esistenti, canali);*
- *Privilegiare la localizzazione dei manufatti agricoli di maggior impatto in posizione defilata rispetto alle principali visuali, evitando il posizionamento su linee di paleodosso;*
- *Assicurare lungo le strade principali corrette scelte localizzative dei manufatti concentrandoli ed alternandoli al vuoto dei coltivi e alla presenza di manufatti isolati di origine storica;*
- *Garantire anche lungo le strade interpoderali secondarie il susseguirsi dei pieni e dei vuoti evitando la formazione di cortine edificate;*
- *Salvaguardare la percezione degli sfondi visivi che si connotano come elementi di interruzione dell'omogeneità della trama agricola.*

Assetto compositivo d'insieme

- Evitare la sovrapposizione dei nuovi volumi allo skyline di componenti paesistiche significative, in particolare lasciando emergere il riferimento visivo costituito dai manufatti e dai complessi di valore storico, dagli argini e dalle macchie verdi o filari di vegetazione ripariale;*
- Rispettare la logica insediativa esistente e non pregiudicare, ove possibile, l'assetto funzionale degli spazi accessori (cortile, aia) della corte agricola attraverso la loro occupazione con nuove edificazioni;*
- Porre particolare attenzione all'organizzazione degli spazi e dei percorsi di connessione con le aree agricole e con i fondi circostanti.*

B - LEGGIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI

Area cortiliva

-....

Vegetazione

-...

C - RICONOSCIBILITA' DEI CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI

- Salvaguardia della riconoscibilità dei caratteri distintivi degli insediamenti rurali e dei fabbricati, dal punto di vista organizzativo, morfologico, tipologico e di uso.*
- Negli interventi di recupero di dovrà perseguire il mantenimento della conformazione planivolumetrica degli edifici di interesse storico-ambientale, degli accessi principali, della partitura generale delle aperture e, laddove possibile, dell'impianto strutturale, dei collegamenti verticali, dello schema distributivo.*
- E' opportuno che i nuovi edifici non presentino caratteristiche planivolumetriche e morfologiche eccessivamente difforni da quelle tradizionali. La tipologia architettonica dovrà essere coerente con le caratteristiche costruttive locali.***



-Poiché l'impatto visivo aumenta con l'aumentare delle dimensioni e delle proporzioni volumetriche rispetto all'esistente, è opportuno uniformare la progettazione a criteri di contenimento delle volumetrie e alla mitigazione delle stesse ove ciò non sia possibile per specifiche esigenze tecnologiche della produzione agricola;

-Soluzioni formali e tipologiche innovative o alternative a quelle della tradizione storica possono ritenersi ammissibili qualora accompagnate da idoneo studio di inserimento nel contesto d'insieme e da elaborazioni progettuali utili a dimostrare la qualità architettonica della proposta.

-I nuovi edifici con destinazione residenziale dovranno avere caratteristiche planivolumetriche compatibili con le tipologie esistenti nell'insediamento rurale e con le specificità costruttive locali, anche se sono possibili interpretazioni in chiave moderna. Va evitato l'utilizzo di tipologie proprie degli ambienti urbani;

-La geometria e la pendenza delle coperture deve essere coerente con le preesistenze, evitando falde con pendenze diversificate o coperture con falde spezzate o con cornicioni aggettanti.

D - RICONOSCIBILITA' DEI CARATTERI ARCHITETTONICO-DECORATIVI

-...

E - RICONOSCIBILITA' DEI CARATTERI COSTRUTTIVI

Recupero dei fabbricati esistenti

-....

Nuova costruzione fabbricati produttivi

-**Nel caso di strutture in c.a. preferire l'impiego di tamponamenti di laterizio intonacato o a faccia vista.** Nel caso si utilizzino pannelli prefabbricati, si dovranno scegliere materiali già colorati o eseguire il tinteggio in opera;

-Per le coperture **escludere l'uso di manti in lamiera, fibrocemento, guaine bituminose, ecc.;**

-Per il tinteggio preferire le tinte calde e i colori naturali delle terre, che si armonizzino con le dominanti cromatiche dell'ambiente circostante;

-Differenziare il trattamento di facciata dell'edificio utilizzando tonalità di colore differenti per le partizioni strutturali e per i tamponamenti;

-Utilizzare colori neutri e smorzati per i volumi alti, come i silos, con l'intento di renderli poco evidenti;

-In prossimità di complessi di impianto storico, preferire l'utilizzo di materiali naturali come il laterizio o il legno al fine di una migliore integrazione con le preesistenze.

Nuova costruzione fabbricati residenziali

-....

F – PRESCRIZIONI AMBIENTALI E RIMANDO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Negli interventi di recupero e messa in sicurezza sismica, **di nuova costruzione**, di delocalizzazione dei volumi danneggiati dal sisma in territorio rurale, **va rispettata la legislazione vigente in materia di sicurezza sismica, idrogeologica, idraulica ed ambientale e vanno rispettate le prescrizioni della pianificazione sovraordinata vigente** con particolare riferimento alle disposizioni del PTCP immediatamente cogenti anche nei confronti degli strumenti di pianificazione comunale approvati prima dell'entrata in vigore del medesimo PTCP.

In particolare, per quanto attiene le norme di PdR, nella elaborazione dei progetti di intervento e nella loro valutazione ai fini del rilascio dei titoli abilitativi dovranno essere osservate le prescrizioni, le raccomandazioni ed i suggerimenti operativi contenuti:

- nel parere favorevole di AUSL prot. 70924 del 20/09/2014
- nel parere del Consorzio della Bonifica Burana prot. n. 03151 del 04/03/2014
- nel parere di ARPA prot. PGMO/2014/11923 del 22/09/2014 e successivo parere acquisito agli atti con prot. RER PG/2014/0490241 del 15/12/2014.

Detti pareri si intendono qui richiamati, che per le parti di interesse costituiscono integrazione sostanziale delle presenti norme.



Per tale motivo, la permanenza in via definitiva delle strutture agricole temporanee già esistenti, comporta necessariamente una variazione delle vigenti norme, sia delle N.T.A del Piano della Ricostruzione (Tav. P5) che delle N.T.A. P.R.G. (Vol. 5) per far sì che essi non vadano in contrasto con la vigente normativa.

Aspetti edilizi

Oltre alla conformità urbanistica, altro aspetto da considerare per la “conformazione” delle strutture temporanee è l’aspetto edilizio, sia per quanto concerne il titolo abilitativo necessario per la loro “legittimazione”, che per quanto riguarda la rispondenza alle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) di cui al D.M. 17 gennaio 2018, e successiva circolare attuativa, in merito al progetto strutturale.

Se oggi fosse presentato un progetto per la realizzazione di un hangar, trattandosi di nuova costruzione, come definito al punto g.5) dell’allegato 1 della LR 15/2013 ovvero *“installazione di **manufatti leggeri**, anche prefabbricati, e di strutture di **qualsiasi genere** che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come **depositi, magazzini e simili**, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;”* sarebbe richiesto, come titolo abilitativo, il permesso di costruire (PdC) ai sensi dell’art. 17 della L.R. 15/2013, e la presentazione deposito del progetto esecutivo delle strutture o dell’Autorizzazione Sismica del prima dell’inizio dei lavori come previsto dalla LR 19/2008.

Ma noi ci troviamo con strutture **già realizzate** (in assenza di PdC e deposito sismica) e il dubbio pertanto è se la loro “legittimazione” debba avvenire (previa conformità urbanistica) con una sanatoria edilizia (accertamento di conformità ai sensi della L.R. 23/2004) e conseguentemente con autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. b) della L.R. 29/2008 (per progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche) anziché con PdC “ordinario” ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 15/2013.

In merito agli aspetti procedurali di cui sopra, in data 03/12/2018 con Prot. n. 45197, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord – UCMAN, ha inoltrato un **quesito al Servizio Giuridico del Territorio della Regione Emilia Romagna** al fine di chiarire con quale procedimento edilizio e sismico autorizzare in via definitiva le strutture temporanee esistenti.

Il Servizio Giuridico del territorio della Regione Emilia Romagna con risposta prot. UCMAN n. 8953 del 14/03/2019, pur riconoscendo che *“La legittimazione in via permanente di manufatti temporanei non è un procedimento previsto dalla LR 15 del 2013 che regola infatti l’attività edilizia ordinaria, mentre le opere in questione sono la conseguenza di eventi sismici eccezionali che hanno colpito la Regione e sono disciplinati da una normativa statale e regionale speciale [...] ha ritenuto che “il titolo edilizio occorrente sia il permesso di costruire, in quanto titolo richiesto dal DPR 380/2001 e dalla legge regionale 15/2013 per le opere di nuova costruzione” e non la sanatoria edilizia* ai sensi della L.R. 23/2004.

Altresì, ribadisce che “il rilascio del titolo abilitativo resta subordinato alla conformità alla disciplina dell’attività edilizia costituita dalla normativa di cui all’art. 9, comma 3, della L.R. 15/2013, tra cui la conformità alla normativa tecnica per le costruzioni (NCT 2018), secondo le modalità previste dalla legge.

In particolare, fatto salvo il caso in cui i manufatti si configurino come interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, rientrando negli elenchi approvati con la DGR 2272 del 2016, si dovrà procedere con la presentazione dell’istanza di autorizzazione o il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo quanto disposto dall’art. 11 della LR 19 del 2008. Inoltre, ricadendo, secondo quanto precedentemente espresso, nella tipologia di “nuove costruzioni” le suddette strutture dovranno essere sottoposte a collaudo statico.”

TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE

Visto quanto detto sopra, nel caso in cui per una struttura temporanea, installata con le modalità previste dai Programmi Operativi Misura 126 o anche solo per sopperire necessità derivanti dal sisma del maggio 2012, si ipotizzi un suo mantenimento in via definitiva, occorrerà pertanto:



ALLEGATO A

1. presentare un titolo edilizio “ordinario” (PdC ai sensi della LR 15/2013) in conformità alle norme vigenti;
2. depositare il progetto esecutivo strutture (art. 11 LR 19/2008) o richiedere l’autorizzazione sismica (se prevista)

A tale proposito si evidenzia da subito che la maggior parte delle strutture temporanee installate post sisma sono in territorio rurale, pertanto oltre alle norme previste dalla zona omogenea specifica in cui ricade l’hangar, l’intervento dovrà essere conforme anche alle norme generali di tutela degli elementi paesaggistici (art. 21 delle NTA – Vol. 5) nonché delle “disposizioni specifiche per la tutela del verde e per la ricostruzione del paesaggio in territorio rurale” di cui all’art. 12 della Disciplina Particolareggiata del Piano della Ricostruzione (NTA D.P. -TAV. P5).

Come potrà evincersi dalla suddetta normativa, difficilmente le strutture temporanee (per lo più hangar/prefabbricati) risulteranno coerenti con la vigente pianificazione. Si rende pertanto necessario procedere alla variante normativa al vigente strumento urbanistico, attuata tramite la stesura di una norma “ad hoc” che consenta la trasformazione in via definitiva delle strutture temporanee solo se correlate all’evento sismico 2012.

CONCLUSIONI - PROPOSTA DI VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA

Si propone quindi, al fine di consentire il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie già realizzate con la misura 126, l’inserimento di un nuovo articolo all’interno delle NTA (Tav. P5) del Piano della Ricostruzione – con richiamo del nuovo articolo del PDR anche all’interno delle NTA del PRG (Vol. 5), che ne definisce le procedure di stabilizzazione nonché i criteri per il corretto inserimento.

MODIFICA ALLE NTA DEL PDR (TAV. P5)

(inserimento nuovo art. 12.1)

ART. 12.1 - CRITERI PER IL MANTENIMENTO IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE PROVVISORIE ESISTENTI REALIZZATE IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 126 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DAL SISMA 2012 DI CUI AL PSR 2007-2013

1. Solo per le strutture temporanee già esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – (Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 2012, di cui al PSR 2007-2013) con comunicazione presentata alla data di adozione della presente variante, non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12 ed è consentito, ai sensi dell’art. 4 comma 14 della LR 16/2012, il loro mantenimento in via definitiva sul territorio comunale, e comunque al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d’acqua, alle seguenti condizioni:
 - a. sia presentato idoneo titolo abilitativo (PDC per nuove costruzioni) in conformità alla disciplina dell’attività edilizia costituita dalla normativa di cui all’art. 9, comma 3, della LR 15/2013 tra cui la normativa tecnica per le costruzioni (NTC 2018), da presentarsi entro il termine previsto per la rimozione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 21/01/2020;
 - b. le aziende agricole dovranno possedere le superfici minime aziendali previste dalle vigenti NTA del PRG per gli interventi edificatori;
 - c. sia dimostrato, tramite la presentazione di una relazione a firma di tecnico abilitato competente in materia, che il mantenimento della superficie della struttura temporanea è funzionale all’attività produttiva agricola anche a seguito del ripristino dell’agibilità dell’edificio originario lesionato dal sisma a cui è correlata la struttura temporanea oggetto di richiesta di mantenimento in via definitiva.



MODIFICHE DELLE NTA DEL PRG (VOL. 5)

(inserimento nuovo comma 5 dell'art. 16.C)

ART. 16.C - INTERVENTI CONSENTITI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE (modificato)

[omissis]

5) Il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 20123 di cui al PSR 2007-2013, secondo i criteri stabiliti dall'art. 12.1 delle NTA del Piano della Ricostruzione.

(inserimento nuovo comma 4 dell'art. 21)

ART. 21 - TUTELA DEGLI ELEMENTI PAESAGGISTICI E STORICO – TESTIMONIALI (modificato con inserimento nuovo comma 4 evidenziato in rosso)

[omissis]

4) Solo per le strutture provvisorie esistenti già realizzate in applicazione della misura 126– Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 20123 di cui al PSR 2007-2013 – non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi ed è consentito il loro mantenimento in via definitiva secondo i criteri stabiliti dall'art. 12.1 delle NTA del Piano della Ricostruzione.

Distintamente

**Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata
arch. QUERZOLI MARTINA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa*





PROVINCIA DI MODENA COMUNE DI FINALE EMILIA



PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

(Artt. 12 e 13 Lg. Rg. n° 16/2012 - Ordinanza n° 60 del 27-05-2013)

Norme tecniche di attuazione del PdR
Schede norma di particolari ambiti
con allegate di PdR

STRALCIO CON SOLO ART. 12.1 DI VARIANTE_REV. 2

Tav. P5

Progettista Responsabile
Arch. ALDO CAITI

Gruppo di lavoro

ccdp



centro cooperativo di progettazione sc
architettura ingegneria urbanistica

via Lombardia n.7
42124 Reggio Emilia
tel 0522 920460
fax 0522 920794
www.ccdprog.com
e-mail: info@ccdprog.com
c.f.p. iva 00474840352



Bagnacani Grazia
Bagnacani Roberta
Bedogni Davide
Bedogni Libero
Caiti Simone
Gozzi Maria Luisa
Luciani Simonetta
Malaguzzi Andrea
Menozzi Giorgio
Rombi Enrico
Silingardi Seligardi Angelo
Termanini Enrico

Area Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata

**Variante specifica normativa adottata con Del. C.C. n. 224 del 23/10/2019
per inserimento art. 12.1 "Criteri per il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie
esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato dal sisma 2012 di cui al PSR 2007-2013"**

Responsabile Area Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata: Arch. Martina Querzoli
Collaboratore: Arch. Valeria Giannone



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

(Artt. 12 e 13 L.R. 16/2012 – ORDINANZA N°60 DEL 27 /05/2013)

- ADOTTATO CON D.C.C. N° 151 del 27/12/2013 -

- APPROVATO CON D.C.C. N°26 del 03/03/2015 -

Variante specifica normativa adottata con Del. C.C. n. 224 del 23/10/2019 per inserimento art. 12.1 "Criteri per il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 2012 di cui al PSR 2007-2013"

NORME DI ATTUAZIONE

con allegate

**SCHEDE NORMA DI PARTICOLARI AMBITI DEL PdR
STRALCIO CON SOLO ART. 12.1 DI VARIANTE_ REV. 2**

INDICE

CAPITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1.1 - Oggetto e finalità del Piano della Ricostruzione	1
ART. 1.2 – Elaborati costitutivi	1
ART. 1.3 - Validità ed efficacia; abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni.....	4
ART. 1.4 – Misure di salvaguardia e disposizioni transitorie.....	5
ART. 1.5 – Permesso di costruire in deroga	5
ART. 1.6 – Riferimenti a disposizioni sovraordinate	5
ART. 2 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	6
ART. 3 – RAPPORTI DELLA D.P. DEL PDR CON IL PRG.....	6
ART. 4 - COSTRUZIONI PREESISTENTI E PREVISIONI DI PRG	6
ART. 5 - PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI PER INTERVENIRE NELLE ZONE REGOLAMENTATE NEL PdR	7
ART. 6 - INDICI URBANISTICO - EDILIZI E DEFINIZIONI OPERATIVE PER LA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA	8
ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED AREE DI CESSIONE NELLE ZONE SOGGETTE A DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEL PdR	9
CAPITOLO II°- CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA E PRESCRIZIONI TECNICHE D'INTERVENTO.....	11
ART. 8 - CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA	11
ART. 8.1 - Unità minime d'intervento diretto per la progettazione architettonica e attuazione dei progetti per fasi	11
ART. 8.2 - Intervento preventivo	12
ART. 8.3 - Progetti coordinati nelle aree soggette a disciplina particolareggiata	12
ART. 8.4 - Prescrizioni tecniche per gli interventi edilizi	13
ART. 8.5 - Prescrizioni tecniche d'intervento per l'arredo urbano	17
ART. 8.6 - Modalità di attuazione degli scavi di fondazione e degli scantinati	17
ART. 8.7 - Modalità di cessione degli spazi pubblici e convenzionamento degli usi pubblici.....	17
ART. 8.8 - Possibilità d'intervento per il miglioramento del sistema di mobilità e dei parcheggi pubblici	17
ART. 9 - DESTINAZIONI D'USO ESISTENTI E DI PROGETTO PER LE UNITÀ EDILIZIE SOGGETTE A DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA	18
ART.9.1 - Destinazioni d'uso compatibili con le unità edilizie di impianto monumentale (Classe A)	19
ART. 9.2 - Destinazioni d'uso compatibili con le unità edilizie di interesse tipologico - architettonico (Classe B).....	19
ART. 9.3 - Destinazioni d'uso compatibili con le unità edilizie a schiera di valore tipologico - architettonico	20
ART. 9.4 - Destinazioni d'uso compatibili con le unità edilizie di interesse storico - ambientale (Classe C) e con elementi di interesse tipologico - architettonico o storico - culturale (Classe D).....	20
ART. 9.5 - Destinazioni d'uso compatibili con le unità edilizie prive di interesse ma compatibili con l'ambiente (Classe E).....	20

ART. 9.6 - Destinazioni d'uso compatibili con le unità edilizie in contrasto con l'ambiente (Classe F) e con le superfetazioni consolidate	21
ART. 10 - POSSIBILITÀ DI RECUPERO E DI TRASFORMAZIONE D'USO DEI COMPLESSI RURALI, DEI SERVIZI AGRICOLI E DI VOLUMI EDIFICATI ASSIMILABILI	21
ART. 11 – RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO	22
ART. 12 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA DEL VERDE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO IN TERRITORIO RURALE	22
ART. 12.1 - CRITERI PER IL MANTENIMENTO IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE PROVVISORIE ESISTENTI REALIZZATE IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 126 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DAL SISMA 2012 DI CUI AL PSR 2007-2013	25
ART. 13 – RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	25
ART 13.1 – Definizione e Finalità.....	25
ART. 13.2 - Elaborati di riferimento	25
ART. 13.3 - Disposizioni per la riduzione del rischio sismico	26
ART. 13.4 –Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l’Emergenza	27
ART. 14 – UNITA' MINIME DI INTERVENTO SPECIALI	27
ART. 15 - DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI DI DELOCALIZZAZIONE DAL TERRITORIO RURALE AD AREA URBANA	46

[omissis]

- nel parere favorevole di AUSL prot. 70924 del 20/09/2014
- nel parere del Consorzio della Bonifica Burana prot. n. 03151 del 04/03/2014
- nel parere di ARPA prot. PGMO/2014/11923 del 22/09/2014 e successivo parere acquisito agli atti con prot. RER PG/2014/0490241 del 15/12/2014.

Detti pareri si intendono qui richiamati, che per le parti di interesse costituiscono integrazione sostanziale delle presenti norme.

12.1 - CRITERI PER IL MANTENIMENTO IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE PROVVISORIE ESISTENTI REALIZZATE IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 126 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DAL SISMA 2012 DI CUI AL PSR 2007-2013

1. Solo per le strutture temporanee già esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – (Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 2012, di cui al PSR 2007-2013) con comunicazione presentata alla data di adozione della presente variante, non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12 ed è consentito, ai sensi dell'art. 4 comma 14 della LR 16/2012, il loro mantenimento in via definitiva sul territorio comunale, e comunque al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua, alle seguenti condizioni:
 - a. sia presentato idoneo titolo abilitativo (PDC per nuove costruzioni) in conformità alla disciplina dell'attività edilizia costituita dalla normativa di cui all'art. 9, comma 3, della LR 15/2013 tra cui la normativa tecnica per le costruzioni (NTC 2018), da presentarsi entro il termine previsto per la rimozione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 21/01/2020;
 - b. le aziende agricole dovranno possedere le superfici minime aziendali previste dalle vigenti NTA del PRG per gli interventi edificatori;
 - c. sia dimostrato, tramite la presentazione di una relazione a firma di tecnico abilitato competente in materia, che il mantenimento della superficie della struttura temporanea è funzionale all'attività produttiva agricola anche a seguito del ripristino dell'agibilità dell'edificio originario lesionato dal sisma a cui è correlata la struttura temporanea oggetto di richiesta di mantenimento in via definitiva.

ART. 13 – RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ART 13.1 – Definizione e Finalità

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).
2. La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:
 - indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
 - assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.

[omissis]

COMUNE DI FINALE EMILIA

- PROVINCIA DI MODENA -



VARIANTE GENERALE AL P. R. G. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**STRALCIO CON SOLO
ART. 16.C (nuovo comma 5)
ART. 21 (nuovo comma 4 rev. 2)**

**ADOTTATA CON D.C.C. N° 123 DEL 11/10/2000
CONTRODEDOTTA CON D.C.C. N° 41 DEL 07/05/2001
APPROVATA CON D.G.P. N° 432 DEL 30/10/2001
e successive varianti specifiche**

VOLUME 5

**ADEGUATE AL PDR ADOTTATO CON DCC N. 151 DEL 27/12/2013,
ALLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/RISERVE,
ALL'INTESA UNICA SOTTOSCRITTA IL 15-12-2014**



Progettista responsabile : Arch. Aldo Caiti

Area Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata

**Variante specifica normativa adottata con Del. C.C. n. 224 del 23/10/2019
per inserimento art. 12.1 "Criteri per il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti
realizzate in applicazione della misura 126 – ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal
sisma 2012 di cui al PSR 2007-2013"**

Responsabile Area Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata: Arch. Martina Querzoli
Collaboratore: Arch. Valeria Giannone

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE, VALIDITÀ DEL P.R.G. E MISURE DI SALVAGUARDIA	
ART. 2 - ELABORATI COSTITUTIVI DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.	
ART. 3 - TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO, RELATIVI ONERI E OBBLIGHI	
ART. 3.1 - ADEGUAMENTO AL P.R.G. DI OPERE ED EDIFICI ESISTENTI	
ART. 3.2 - CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA RILASCIATI MA CONTRASTANTI CON LE PREVISIONI DI P.R.G.	
ART. 3.3 - DEROGHE ALLE PRESENTI NORME	
ART. 4 - MODI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.	
ART. 4.1 - INTERVENTO URBANISTICO E/O EDILIZIO DIRETTO	
ART. 4.2 - INTERVENTI URBANISTICI PREVENTIVI	
ART. 4.3 - RICHIESTA DI INTERVENTO URBANISTICO	
ART. 4.4 - PERIMETRI DEI COMPARTI URBANISTICI DI ATTUAZIONE ..	ART. 4.5 - UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO URBANISTICO
ART. 4.6 - AREE DESTINATE AGLI STANDARDS URBANISTICI	
ART. 4.7 - INIZIATIVA DEI PROPRIETARI	
ART. 4.8 - INERZIA DEI PROPRIETARI	
ART. 4.9 - DISEGNO URBANO COORDINATO (DUC)	
ART. 5 - PARAMETRI URBANISTICI (DEFINIZIONE - APPLICAZIONE)	
ART. 5.1 - CENTRO ABITATO	
ART. 5.2 - TERRITORIO URBANIZZATO	
ART. 5.3 - COMPARTO URBANISTICO DI ATTUAZIONE (CA)	
ART. 5.4 - SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)	
ART. 5.5 - SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (U1)	
ART. 5.6 - SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2)	
ART. 5.7 - STANDARDS URBANISTICI	
ART. 5.8 - SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE GENERALE (UG)	
ART. 5.9 - POTENZIALITÀ EDIFICATORIA (PE)	
ART. 5.10 - CARICO URBANISTICO (CU)	
ART. 5.11 - CATEGORIA E CLASSE CATASTALE	
ART. 5.12 - CAPACITÀ INSEDIATIVA (CI)	
ART. 5.13 - SUPERFICIE FONDIARIA (SF)	
ART. 5.14 - SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (S.A.U.)	
ART. 5.15 - SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO (UM)	
ART. 5.16 - AREA DELL'INSEDIAMENTO (AI)	
ART. 5.17 - DISTANZA DI UN EDIFICIO (D)	
ART. 5.18 - INDICE DI VISUALE LIBERA (VL)	
ART. 5.19 - MISURA DELLA DISTANZA	
ART. 5.20 - DISTANZA DA UN CONFINE DI PROPRIETÀ (D1)	
ART. 5.21 - DISTANZA DA UN CONFINE DI ZONA (D2)	
ART. 5.22 - DISTANZA DA UN ALTRO EDIFICIO/DISTACCO (D3)	
ART. 5.23 - RIDUZIONE DELLE DISTANZE	

ART. 6 - PARAMETRI EDILIZI (DEFINIZIONE - APPLICAZIONE).....

- ART. 6.1 - UNITÀ EDILIZIA (UE).....
- ART. 6.2 - AREA DI PERTINENZA.....
- ART. 6.3 - AREA DI SEDIME
- ART. 6.4 - EDIFICIO O FABBRICATO
- ART. 6.5 - EDIFICIO UNIFAMILIARE
- ART. 6.6 - UNITÀ IMMOBILIARE (UI).....
- ART. 6.7 - ALLOGGIO.....
- ART. 6.8 - PERTINENZA (SPAZI DI PERTINENZA)
- ART. 6.9 - PARTI COMUNI CONDOMINIALI.....
- ART. 6.10 - SUPERFETAZIONE EDILIZIA
- ART. 6.11 - SUPERFICIE LORDA (SL).....
- ART. 6.12 - SUPERFICIE COMPLESSIVA (SC).....
- ART. 6.13 - SUPERFICI ESCLUSE DAL COMPUTO DELLA SU E DELLA Sa
- ART. 6.14 - SUPERFICIE UTILE (SU).....
- ART. 6.15 - SUPERFICIE ACCESSORIA (S.a.)
- ART. 6.16 - SUPERFICIE DI VENDITA (Sv).....
- ART. 6.17 - INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (UT).....
- ART. 6.18 - INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (UF).....
- ART. 6.19 - VOLUME TOTALE O LORDO (VT)
- ART. 6.20 - VOLUME UTILE (VU)
- ART. 6.21 - DENSITÀ TERRITORIALE (DT).....
- ART. 6.22 - DENSITÀ FONDIARIA (DF).....
- ART. 6.23 - SUPERFICIE COPERTA (SQ)
- ART. 6.24 - RAPPORTO DI COPERTURA (RQ)
- ART. 6.25 - SUPERFICIE PERMEABILE (SP).....
- ART. 6.26 - SAGOMA
- ART. 6.27 - FRONTE DELL'EDIFICIO.....
- ART. 6.28 - APERTURE: LUCI E VEDUTE
- ART. 6.29 - PARETE FINESTRATA
- ART. 6.30 - PARETI PROSPICIENTI.....
- ART. 6.31 - ALTEZZA DELLE FRONTI (HF).....
- ART. 6.32 - QUOTA MEDIA DEL TERRENO
- ART. 6.33 - PIANO DI UN EDIFICIO
- ART. 6.34 - ALTEZZA LORDA DEI PIANI (AP).....
- ART. 6.35 - ALTEZZA UTILE (HU)
- ART. 6.35bis - ALTEZZA VIRTUALE (o altezza utile media) (HV).....
- ART. 6.36 - SOPPALCO
- ART. 6.37 - ALTEZZA DI UN EDIFICIO (H).....
- ART. 6.38 - ARREDI DA GIARDINO
- ART. 6.39 - PIANI INTERRATI O SEMINTERRATI.....
- ART. 6.40 - TOLLERANZE

ART. 7 - DISCIPLINA DEI PARCHEGGI E MODALITÀ PER LA LORO ATTUAZIONE.....

- ART. 7.1 - PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (P1).....
- ART. 7.2 - PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (P2).....
- ART. 7.3 - PARCHEGGI E AUTORIMESSE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI (P3)

ART. 8 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

ART. 9 – RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO.....

ART. 9.1 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RU).....

ART. 9.2 – RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO

ART. 10 – ALTRI INTERVENTI EDILIZI E DI TRASFORMAZIONE

ART. 10.1 - ARREDO URBANO (NC1).....

ART. 10.2- ALLESTIMENTO DEL VERDE (NC2).....

ART. 10.3 - CAMPI PER ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE (NC3)

ART. 10.4 - RECINZIONI, PASSI CARRAI E RAMPE (NC4)

ART. 10.5 - OPERE CIMITERIALI (NC5)

ART. 10.6 - DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTE (NC6).....

ART. 10.7 – ATTIVITA’ OPERANTI NEL SETTORE DEI RIFIUTI (NC7).....

ART. 10.8 - COLTIVAZIONE DI CAVE (NC8).....

ART. 10.-9 - CAMPEGGI (NC9)

ART. 10.10- OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (NC10).....

ART. 10.11- IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA (NC11)

ART.-10.12. - EDIFICAZIONE E COSTRUZIONI TEMPORANEE (NC12).....

ART. 11 - USI URBANISTICI.....

ART. 11.1 - USI RESIDENZIALI (1)

ART. 11.2 - USI SOCIALI A LIVELLO DI QUARTIERE (2)

ART. 11.3 - USI COMMERCIALI AL DETTAGLIO (3) (in base alla tipologia dimensionale).....

ART. 11.4 - USI TERZIARI (4).....

ART. 11.5 - USI PRODUTTIVI URBANI (5).....

ART. 11.6 - USI PRODUTTIVI AGRICOLI (6)

ART. 11.7 - USI SPECIALI (7).....

ART. 12 – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA

**TITOLO II* - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE E RELATIVE
NORME DI ZONA**

**ART. 13 - ZONE URBANE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE
(CRITERI GENERALI DI INTERVENTO).....**

ART. 13.1 - ZONA OMOGENEA TIPO "A"

ART. 13.2 - ZONA "B1" RESIDENZIALE DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTA A
DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA

ART. 13.3 - ZONA "B2" RESIDENZIALE EDIFICATA E DI COMPLETAMENTO.....

ART. 13.4 - ZONA "B3" RESIDENZIALE EDIFICATA A BASSA DENSITA’ FONDIARIA

ART. 13.5 - ZONA "B4" RESIDENZIALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICO-
EDILIZIA SOGGETTA A P.R.

ART. 13.6 - ZONA "C1" RESIDENZIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A P.P.

ART. 13.7 - ZONA "C2" RESIDENZIALE-DIREZIONALE-PUBBLICI ESERCIZI-MISTA”
DI ESPANSIONE SOGGETTA A P.P.

**ART. 14 - ZONE OMOGENEE "D" A PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA
(CRITERI GENERALI DI INTERVENTO).....**

ART. 14.1 - ZONA "D1" ARTIGIANALE EDIFICATA E DI COMPLETAMENTO
DI TIPO 1

ART. 14.1 bis - ZONA "D1bis" ARTIGIANALE-INDUSTRIALE EDIFICATA E DI
COMPLETAMENTO DI TIPO 2

ART. 14.2 - ZONA "D2" COMMERCIALE - DIREZIONALE E TURISTICO –
ALBERGHIERA EDIFICATA E DI COMPLETAMENTO.....

ART. 14.2bis - ZONA D2 bis PER ATTREZZATURE PRIVATE PER SPORT E TEMPO LIBERO.....	
ART. 14.3 - ZONA "D3" ARTIGIANALE DI ESPANSIONE DI TIPO 1 SOGGETTA A P.P.	
ART. 14.3 bis - ZONA "D3bis" ARTIGIANALE-INDUSTRIALE DI ESPANSIONE DI TIPO 2 SOGGETTA A P.P.....	
ART. 14.4 - ZONA "D4" COMMERCIALE-DIREZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA SOGGETTA A P.R.	
ART. 14.5 - ZONA "D5" INDUSTRIALE SPECIALE DESTINATA ALLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI – (zuccherificio).....	
ART. 14.5.bis - ZONA "D5bis" INDUSTRIALE SPECIALE DESTINATA A IMPIANTO ALIMENTATO A BIOMASSE VEGETALI.....	
ART. 14.5.bis.1 - ZONA "D5bis.1" AREA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA AMIANTO	
ART. 14.5.1. – ZONA "D5.1" ZONA MISTA SPECIALE	
ART. 14.6 - ZONA "D6" PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	
ART. 15 - ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE.....	
ART. 15.1 - ZONA "F1" PER ATTREZZATURE SCOLASTICHE	
ART. 15.2 - ZONA "G1" PER SERVIZI COMUNALI E DI QUARTIERE.....	
ART. 15.3 - ZONA "G2" PER VERDE PUBBLICO URBANO E DI QUARTIERE.....	
ART. 15.4 - ZONA "G3" PER SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE DI LIVELLO COMUNALE	
ART. 15.5 - ZONA "G4" PER SERVIZI TECNOLOGICI O ANNONARI DI LIVELLO COMUNALE	
ART. 15.6 - ZONA "G5" PER I PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE	
ART. 15.7 - ZONA PER LA VIABILITÀ E RELATIVE FASCE DI RISPETTO	
ART. 15.8 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.....	
ART. 16 - ZONE OMOGENEE "E" DESTINATE ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA AGRICOLA (CRITERI GENERALI DI INTERVENTO)	
ART. 16.A - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE ZONE AGRICOLE	
ART. 16.B - SOGGETTI AVENTI TITOLO AD INTERVENIRE NELLE ZONE AGRICOLE	
ART. 16.C - INTERVENTI CONSENTITI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE	
ART. 16.E - UNITÀ MINIME DI INTERVENTO PER LE ZONE AGRICOLE	
ART. 16.F - APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI E DEGLI STANDARDS INSEDIATIVI NELLE DIVERSE ZONE AGRICOLE.....	
ART. 16.G - TIPOLOGIE AZIENDALI.....	
ART. 16.H - IMPIANTI ZOOTECNICI INTENSIVI.....	
ART. 16.I - DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DEI LIQUAMI E LETAMI ED INDICI E MODALITÀ DI SPANDIMENTO DEI LIQUAMI SUL SUOLO AGRICOLO	
ART. 16.L - FABBRICATI RURALI PER ALLEVAMENTI AZIENDALI MISTI ED INTERVENTI EDIFICATORI COMBINATI.....	
ART. 16.M - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI USI A6 - IMPIANTI TECNICI COMPLEMENTARI E ASSIMILATI.....	
ART. 16.N - FABBRICATI RURALI PER IMPIANTI ED ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTERAZIENDALI COOPERATIVI - NUOVA COSTRUZIONE ED INTERVENTI SULL'ESISTENTE.....	
ART. 16.O - POSSIBILITÀ DI RECUPERO PER FINI ABITATIVI EXTRA – AGRICOLI DI FABBRICATI RURALI	
ART. 16.P - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO NON PIU' CONNESSO ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA AGRICOLA	

ART. 16.Q - CRITERI D'INTERVENTO E PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI PER IL RECUPERO A FINI RESIDENZIALI CIVILI DI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA	
ART. 16.S - ALLEVAMENTI ZOOTECCNICI INTENSIVI ESISTENTI	
ART. 16.U - ZONIZZAZIONE AGRARIA	
ART. 16.1 - ZONA "E1" AGRICOLA NORMALE	
ART. 16.2 - ZONA "E2" AGRICOLA PERIURBANA DI SALVAGUARDIA ECOLOGICO-AMBIENTALE	
ART. 16.3 - ZONA "E3" AGRICOLA DI RISPETTO CIMITERIALE E LIMITI E ARRETRAMENTO DELLA NUOVA EDIFICAZIONE DAI CIMITERI	
ART. 16.4 - ZONA "E4" AGRICOLA DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA	
ART. 16.5 - ZONA "E5" AGRICOLA DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE	
ART. 16.6 - ZONA "E6" AGRICOLA VALLIVA AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA	
ART. 16.7 - ZONA "E7" AGRICOLA PER FITODEPURAZIONE	
ART. 16.8 - ZONA "E8" AGRICOLA DI RECUPERO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA DEL P.R.G. PREVIGENTE	
ART. 17 - ZONE SOTTOPOSTE A NORMATIVE SPECIALI.....	
ART. 17.1-ZONA "SA2" OMOGENEA "A" DI INTERESSE STORICO- CULTURALE ESTERNA AL CENTRO STORICO.....	
ART. 17.2 - EDIFICI DI VALORE MONUMENTALE, TIPOLOGICO - ARCHITETTONICO, AMBIENTALE ESTERNI AI PERIMETRI DI ZONA OMOGENEA "A" E "B1"	
ART. 17.3 - ZONA DESTINATA A DISCARICA PRIVATA DI 2ª CATEGORIA TIPO B	
ART. 17.3bis - ZONA DESTINATA A DISCARICA DI 1ª CATEGORIA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI	
ART. 17.4 - ZONA ATTREZZATA PER PESCA SPORTIVA	
ART. 17.5-ZONA PER PUBBLICI SPETTACOLI DI INIZIATIVA PRIVATA IN TERRITORIO AGRICOLO.....	
ART. 17.6. – ZONA SPECIALE DESTINATA AD ATTIVITA' AGROINDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' AGRICOLE.....	
ART. 17.7. – ZONA SPECIALE DESTINATA AD ATTIVITA' SPORTIVA COMPATIBILE CON LE ATTIVITA' AGRICOLE.....	
TITOLO III* TUTELA DELL'AMBIENTE, DELL'IDENTITA' CULTURALE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO.....	
ART. 18 – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO.....	
ART. 18.1 - INTERVENTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE	
ART. 18.2 - CONVENZIONI, ATTI D'OBBLIGO, CONTRATTI DI PROTEZIONE AMBIENTALE	
ART. 18.3 - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE.....	
ART. 18.4 - INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA DI MOBILITÀ NEL TERRITORIO RURALE.....	
ART. 18.5 - INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA.....	
ART. 18.6 - ATTIVITÀ AGRICOLA E ZOOTECCNICA	
ART. 18.7 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	
ART. 18.8 - SISTEMI DI FOGNATURE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE.....	
ART. 18.9 – PREVENZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E NUOVA COSTRUZIONE.....	

ART.19 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART 19.1 - INTERVENTI SUL SUOLO.....	
ART. 19.2 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E TUTELA DAGLI SCARICHI INQUINANTI.....	
ART. 19.3 - CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI.....	
ART. 19.4 - OPERE DI VIABILITÀ ESISTENTE	
ART. 19.5 - LINEE AEREE (ELETTRDOTTI).....	
ART. 19.6 - FASCE DI RISPETTO AGLI ELETTRDOTTI.....	
ART. 19.7 - METANODOTTI	
ART. 19.8 - DEPURATORI	
ART. 19.9 - DISCARICHE	
ART. 19.10 – LIMITE DI ARRETRAMENTO DA PARTICOLARI INFRASTRUTTURE	
ART. 19.11 – PROTEZIONE ACUSTICA	
ART. 19.12 – IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE.....	
ART. 19.13 – IMPIANTI PER L’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA	
ART. 20 - IMPIANTO DEL VERDE E NORME DI TUTELA DELLE ALBERATURE	
ART. 21 - TUTELA DEGLI ELEMENTI PAESAGGISTICI E STORICO - TESTIMONIALI.....	
ART. 21.1 – TERRENI INTERESSATI DA BONIFICHE STORICHE DI PIANURA	
ART. 21.2 – VIABILITÀ’ STORICA	
ART. 21.3 – DOSSI DI PIANURA	
ART. 21.4 – INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ DI PAESAGGIO DI LIVELLO COMUNALE	
ART. 21.5 - INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	
ART. 21.5.1 - DISCIPLINA NEI PERIMETRI DEI SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	
ART. 21.5.2 - CONTROLLO ARCHEOLOGICO PREVENTIVO (A1)	
ART. 21.5.3 - VINCOLO DI SCAVO ARCHEOLOGICO PREVENTIVO (A2).....	
TITOLO IV* - INCENTIVI PER LA QUALITA’ AMBIENTALE	
ART. 22 - PRESCRIZIONI E INDIRIZZI PER L’ACCRESIMENTO DELLA QUALITA’ AMBIENTALE.....	
ART. 23 - FINALITA’	
ART.24 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER LA QUALITA’ AMBIENTALE.....	
ART. 25 - APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI.....	
TITOLO V* - RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	
ART 26 – DEFINIZIONE E FINALITÀ	
ART. 27 - ELABORATI DI RIFERIMENTO	
ART. 28 - DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.....	
ART. 29 – DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA.....	

ALLEGATO 2 : LEGENDA DELLE TAVOLE DI ZONIZZAZIONE

[omissis]

ART. 16.C - INTERVENTI CONSENTITI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE (modificato)

1') Nelle zone agricole sono ammessi, nel rispetto delle previsioni zonali e normative del P.R.G., tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di nuova costruzione e sul suolo, elencati e descritti agli Artt. 8; 9; 10, da attuarsi per intervento diretto o preventivo secondo gli strumenti di attuazione sottoelencati:

Strumenti d'intervento preventivo:

- 1 - Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica o privata;
- 2 - Piani Particolareggiati per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 24, lettera d), della Legge Rg. 47/78 e successive modificazioni e integrazioni;

Strumenti d'intervento diretto:

- 4 - Permesso di costruire in attuazione di piano di recupero di iniziativa privata redatto ai sensi della legislazione vigente;
- 5 - Permesso di costruire gratuito;
- 6 - permesso di costruire oneroso in conformità alle norme di P.R.G. in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non ricompresi in quelle gratuite;
- 8 - segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) in conformità alla legge vigente in materia.

2') i titoli abilitativi sono date al proprietario dell'immobile (area e/o edifici) o a chi ha titolo per richiederle; i titoli abilitativi sono gratuiti nei soli casi previsti dall'articolo 9 della legge 28/1/1977 N. 10 e dalla legge 22/3/1982 N. 94 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3') Il rilascio dei titoli abilitativi gratuiti è comunque subordinato all'esistenza o all'impegno a realizzare le necessarie opere di urbanizzazione primaria da parte del richiedente ed è assoggettato ad atto unilaterale d'obbligo trascritto presso l'ufficio del registro o convenzione, per quanto attiene la precisazione e l'impegno al mantenimento delle destinazioni d'uso previste nel progetto d'intervento.

4') gli interventi di adeguamento igienico-funzionale, di miglioramento e adeguamento antisismico, e ampliamento una tantum del patrimonio edilizio abitativo esistente alla data di adozione della Variante generale al PRG, nei termini previsti dalle presenti norme, compresi gli interventi di ampliamento una tantum fino a 50 mq. di SC.

- 5) **il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 20123 di cui al PSR 2007-2013, secondo i criteri stabiliti dall'art. 12.1 delle NTA del Piano della Ricostruzione.**

[omissis]

[omissis]

ART. 21 - TUTELA DEGLI ELEMENTI PAESAGGISTICI E STORICO – TESTIMONIALI (modificato)

1') Il P.R.G. attraverso la zonizzazione ed il corpo tecnico normativo, tutela l'equilibrio ecologico ed ambientale nonché il paesaggio ed i beni culturali presenti nel territorio integrandosi in ciò alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale e Provinciale, del Regolamento Comunale di Igiene e, per quanto non in contrasto, con il Regolamento Edilizio vigente.

2') Per la tutela ambientale del territorio, gli elementi paesaggistici aventi un rilevante significato ambientale, i corsi e le zone d'acqua, nonché le relative sponde ed arginature, devono essere debitamente curati e conservati rispettando le prescrizioni dettate dal Piano Paesistico Regionale e dal P.T.C.P. con particolare riferimento agli articoli che disciplinano l'attività edilizia e le trasformazioni del suolo nei sistemi : delle aree agricole, forestale e boschivo, e nelle zone di vincolo e tutela che interessano il territorio comunale.

3') L'attività edilizia nel territorio comunale dovrà essere volta al rispetto delle tradizioni costruttive locali e ricercare il più corretto inserimento nel paesaggio; a tal fine, fatte salve le prescrizioni eventualmente più restrittive dettate negli articoli che regolamentano le singole zone omogenee del P.R.G., andranno sempre rispettate nella realizzazione dei progetti di intervento urbanistico-edilizio di nuovo impianto e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente le seguenti prescrizioni:

a) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere rispettate le indicazioni di ordine morfologico-architettonico contenute nella disciplina particolareggiata del PdR ed anche per gli edifici privi di valore storico-culturale dovranno comunque essere migliorate le condizioni di corretto inserimento nell'ambiente e nel paesaggio sostituendo i materiali impropri, le coperture in eternit o altri materiali precari, le coperture in asfalto, usando colori neutri nel tinteggio delle facciate, ovvero opportune schermature verdi per le parti che non possono essere ricondotte a caratteri di congruenza e compatibilità con il paesaggio e l'ambiente circostante.

A tali fini si dettano le seguenti prescrizioni specifiche di intervento :

a.1.) Elementi tipologico-costruttivi

- La forma complessiva dell'edificio, nell'eventuale articolato di spazi chiusi, spazi coperti aperti, in corpi di fabbrica a diverse altezze, va mantenuta inalterata e gli interventi per il recupero funzionale devono adattarsi all'impianto tipologico preesistente.
- Nel caso di modifica di destinazione d'uso vanno ricercate soluzioni distributive degli spazi tali da recuperare il più possibile le caratteristiche architettoniche originarie dell'edificio.
- Le strutture portanti verticali ed orizzontali e le coperture, quando non siano del tutto fatiscenti, vanno mantenute ed il loro consolidamento va effettuato utilizzando le tecnologie costruttive ed i materiali già impiegati nell'edificio.
- Gli elementi caratterizzanti l'edificio quali muratura in pietra a vista, volte, solai in legno con tavella in cotto, loggiati con colonne o pilastri, porticati e stalle con pilastri a sezione circolare in pietra intonacata o a sezione quadrata in cotto, sporti di gronda con barbe e mensole sagomate in legno, vanno conservati alla loro originaria funzione statica ed espressiva ed ogni intervento, anche manutentivo, deve mettere in evidenza le caratteristiche costruttive originali.

a.2.) Metodologia di intervento

- L'uso dei materiali e delle tecniche tradizionali è ritenuto fondamentale per la permanenza degli specifici caratteri ambientali.
- Nel caso in cui ciò non sia possibile, su parere conforme della competente C.Q.A.P., si dovrà ricorrere a materiali che posseggono una analoga funzione espressiva ed una analoga capacità di conservare od accentuare la loro qualità con l'invecchiamento rispettando, per spessore e modalità di posa, le tecniche costruttive documentate dalla tradizione storica locale.

- Nella conservazione e nella scelta dei materiali di finitura si dovranno tenere in particolare considerazione i seguenti criteri operativi ed i seguenti suggerimenti e considerazioni:

a.2.1.) Pietra ed elementi lapidei in genere

- Si deve porre la massima attenzione alla conservazione degli elementi lapidei presenti negli edifici, anche se non perfettamente integri, ed anche nel caso di completa demolizione, questi possono venire riutilizzati nella ricostruzione costituendo un legame di continuità.
- La pulitura della pietra dovrà essere fatta in modo da non alterare la superficie lavorata, evitando sostanze corrosive come la soda caustica o gli acidi, come pure l'esporto di materiale mediante utensili a percussione; eventuali verniciature possono essere rimosse con solventi organici.
- Nel ripristino di murature in pietra si dovrà porre la massima attenzione per ottenere la tessitura originaria utilizzando pietre di adeguate dimensioni e taglio e soprattutto realizzando il giunto, di malta, calce e sabbia, di dimensioni minime ad evitare di coprire con malta le pietre stesse. Non va utilizzata la malta di cemento poiché determina una colorazione scura del giunto.

a.2.2.) Intonaci

- Vanno conservati o restaurati i vecchi intonaci quali ad esempio gli intonaci a marmorino, o rasati a grassello di calce con le caratteristiche cavillature, o gli intonaci colorati.
- Le intonacature esistenti, sono usualmente di calce di sottile spessore; la superficie dell'intonaco segue la superficie del muro senza la pretesa di realizzare un piano perfetto, in caso di recupero tale tecnica andrà messa in atto;
- Un tipo di intervento apparentemente innocuo ma che altera decisamente il carattere degli edifici è costituito dal rinnovo dell'intonaco eseguito non più nella maniera tradizionale ma a perfetto piano con l'ausilio delle "fasce di guida" e della staggia, e ciò magari su pareti in pietra con precedente parziale intonacatura a raso. Ciò annulla le qualità di tessitura delle pareti che il variare dell'incidenza della luce, mette così vigorosamente in rilievo e pertanto va evitato.
- L'appiattimento è inoltre accentuato dall'uso generalizzato di pitture a base plastica che creano una pellicola eccessivamente levigata.
- Per motivi analoghi, i rivestimenti e le pseudo-decorazioni con mattonelle, ceramiche o con lastra di marmo, devono in ogni caso essere evitati, anche perchè in evidente contrasto con l'architettura rurale di Finale Emilia.
- Spesso l'uso di tinteggiatura a colori troppo appariscenti (compreso il bianco) ed eccessivamente contrastanti con quelli degli edifici adiacenti, costituiscono un elemento di frattura nella continuità della compagine edilizia degli abitati.

a.2.3.) Elementi in legno

- Le parti in legno, sia strutturali che sovrastrutturali, vanno conservate e convenientemente protette contro l'azione distruttiva dei funghi e degli insetti.
- Negli interventi di ripristino strutturale, per i solai ed i tetti in legno, sono preferibili opere di consolidamento che prevedono la conservazione di tali strutture piuttosto che l'abbattimento e la sostituzione con strutture in latero-cemento.
- Potranno essere sostituiti tutti quegli elementi che presentano un elevato grado di deterioramento.
- E' in ogni caso consigliabile l'uso di vernici protettive impregnanti e contenenti elementi fungicidi ed insetticidi; queste, oltre all'azione preservante spinta in profondità, presentano i vantaggi di non essere coprenti (di lasciare quindi visibile la venatura) e di non formare pellicola (come le vernici tipo "flatting") che inevitabilmente si fessura e si distacca determinando vistose macchie nel legno.
- Quanto ai colori è consigliabile attenersi alla gamma tradizionale dei verdi e dei bruni.

a.3) Le fronti degli edifici

a.3.1.) Portoni carrai, porte di ingresso, finestre, vetrine-serramenti

- Sono da mantenere nella forma, dimensione e nei materiali originali caratteristici (masselli in pietra, davanzali) evitando di sostituire all'arco l'architrave.

- La dimensione delle finestre che mediamente è di 85-90 cm. alla base, per 130-140 cm. in altezza, va ritrovata anche in caso di interventi nelle facciate che ne modifichino la posizione ed è opportuno che non si raggiungano valori anormali nelle dimensioni delle aperture per non turbare l'equilibrio del rapporto tra vuoto e pieno così come si configura attualmente.
 - L'eventuale chiusura di spazi attualmente aperti tipo loggiati e porticati deve avvenire tramite serramenti che mantengano inalterate le dimensioni delle aperture consentendo l'analogo effetto del vuoto preesistente.
- a.3.2.) Apertura di vetrine
- Nell'apertura di vetrine al piano terreno è necessario evitare la sensazione di sfondamento della massa muraria, limitando al minimo indispensabile la superficie di vuoto.
- a.3.3.) Serramenti
- Nei materiali, nella forma, e riparazione interna tra vetro e supporto sono da prescrivere soluzioni di tipo tradizionale ed artigianale che prevedono l'uso del legno; sono da evitare materiali disomogenei con l'esistente ed in contrasto disarmonico (alluminio, plastica, ecc.)
 - Le tapparelle avvolgibili soprattutto nei nuclei antichi sono da eliminare in quanto provocano due conseguenze negative sul piano visuale:
 - espongono in tutta la loro debolezza ed inconsistenza lo spigolo intonacato del vano, la cui delimitazione appare già indeterminata;
 - introducono nella già inespressiva superficie intonacata della parete un ulteriore elemento di appiattimento per la sua mancanza di modulazione, pertanto anche in questo caso è da riprendere l'uso di ante cieche in legno.
- a.3.4.) Inferriate
- Nel riproporre l'inferriata a protezione delle finestre del piano terreno converrà attenersi a forme semplici, che rivelino senza compromessi la funzione che devono assolvere, evitando un decoratismo lezioso.
 - La disposizione dei profilati "a coltello" consente una notevole trasparenza di luce
- b) Le parti edilizie in ampliamento e le nuove costruzioni dovranno sempre essere realizzate con materiali e caratteristiche architettoniche congruenti con le tradizioni edilizie locali evitando le coperture piane, i volumi aggettanti, l'uso di materiali plastici o di rivestimenti sintetici nelle facciate ed evitando altresì, per gli edifici residenziali, manti di copertura diversi dalle tegole e dai coppi.
- c) In tutti gli interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione in territorio agricolo dovranno essere messe a dimora alberature d'altofusto di specie autoctona e dovranno essere adottate opportune schermature verdi per i contenitori edilizi a più elevato impatto ambientale con particolare riferimento agli edifici di stabulazione, ai servizi agricoli e ai locali di ricovero attrezzi agricoli realizzati con tecnologie prefabbricate, fermo restando comunque l'obbligo della copertura a falda inclinata preferibilmente in tegole laterizie, coppi o materiali equivalenti anche per tali costruzioni ed il rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel Piano Regolatore del Verde eventualmente vigente per quanto riguarda l'impianto del verde.
- d) Tutti gli interventi di progetto relativi a fabbricati esistenti o di nuova previsione in territorio agricolo dovranno qualificare lo stato dei luoghi e le forme del paesaggio agrario; a tali fini sono vietati i forti movimenti di terra, la costruzione di muri di contenimento eccedenti le strette necessità, ed anche nella eventuale recinzione delle aree cortilive dovranno essere utilizzati recinti di tipo leggero, preferibilmente a staccatura in legno, o siepi di essenze autoctone eventualmente integrate da rete metallica poste in modo da salvaguardare e, ove del caso ripristinare, il sistema delle carraie e dei percorsi vicinali e/o poderali di uso pubblico evidenziati sulla mappa catastale di primo impianto che dovrà sempre essere allegata ai progetti di intervento relativi agli immobili posti al di fuori dei perimetri di territorio urbanizzato.
- e) Qualora venissero individuati aree ed elementi di interesse storico-archeologico, anche in data successiva alla data di adozione del presente P.R.G., gli interventi colturali che ricadono nell'ambito

di dette aree e che prevedono movimenti di terra che eccedono le normali pratiche colturali agricole, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza Archeologica ed essere sottoposti a specifica autorizzazione della Amministrazione Comunale

- 4) Solo per le strutture provvisorie esistenti già realizzate in applicazione della misura 126– Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 20123 di cui al PSR 2007-2013 – non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi ed è consentito il loro mantenimento in via definitiva secondo i criteri stabiliti dall'art. 12.1 delle NTA del Piano della Ricostruzione.

[omissis]



CITTÀ DI FINALE EMILIA

Provincia di Modena

Area Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata

urbanistica@comune.finale-emilia.mo.it

Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale
Rapporto Ambientale Preliminare
per la verifica di assoggettabilità
(art. 12 D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

**Variante specifica normativa adottata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 224 del 23/10/2019**
**per inserimento art. 12.1 *“Criteri per il mantenimento in via definitiva
delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della
misura 126 – ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato
dal sisma 2012 di cui al PSR 2007-2013”***

Area Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata

Responsabile Area Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata arch. Martina Querzoli
Collaboratore: Arch. Valeria Giannone

Novembre 2020



INDICE

1 - Inquadramento normativo VALSAT

2 - Descrizione della variante normativa

3 - Inquadramento territoriale area interessata da Variante

**4 - Analisi della coerenza della Variante con gli strumenti di pianificazione
territoriale**

5 - Distanza dai siti di Rete Natura 2000 (Le Meleghine)

6 - Valutazione di non assoggettabilità della variante a Vas

7 - Conclusioni



Premessa

Il presente Rapporto ambientale preliminare ha lo scopo di fornire alle autorità che devono esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se la modifica in esame (Variante specifica normativa adottata con Del. C.C. n. 224 del 23/10/2019 per inserimento art. 12.1 "Criteri per il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 2012 di cui al PSR 2007-2013) - considerata "modifica minore" al Piano vigente ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - determini impatti significativi sull'ambiente.

La variante urbanistica oggetto del presente rapporto è una variante parziale ed esclusivamente di normativa al PRG vigente (*LR 47/78*) ed al Piano della Ricostruzione (*LR 16/2012*) finalizzata a consentire, ad alcune condizioni, il mantenimento sul territorio comunale di strutture nate come temporanee a seguito del sisma 2012 (tipo hangar), e come tali non del tutto rispondenti - come tipologia costruttiva - a quelle previste dalle attuali norme di pianificazione comunale.

Va precisato che nuove costruzioni a servizio dell'attività agricola nel nostro territorio rurale sono ovviamente già ammissibili e regolamentate dagli strumenti urbanistici vigenti, pertanto la variante in esame - per il mantenimento di tali strutture temporanee - non comporta previsioni di aumenti di superfici, volumi o altri indici o parametri già ora ammessi per le strutture "tradizionali", che ugualmente avrebbero lo stesso impatto rispetto alle matrici ambientali, ma riguarda sostanzialmente il diverso loro impatto "visivo".

Il presente rapporto ambientale preliminare ha lo scopo di verificare se la variante in oggetto deve essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.; a tal fine, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs n. 152/2006, dovrà verificare se la variante parziale al PRG e PdR vigente NON determini effetti significativi sull'ambiente.

Il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, è stato quindi redatto secondo i criteri di cui all'Allegato I parte seconda dello stesso decreto.



1. Inquadramento normativo VALSAT/VAS

“La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla direttiva europea n. 42/2001 e recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 152/2006 recante "Norme in materia ambientale".

Con il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” è stata recepita a livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale" (detta Direttiva VAS). Successivamente, con il d.lgs. n. 4 del 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale” sono state introdotte innovazioni e modifiche alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06. In particolare, è stato introdotto il principio dello “sviluppo sostenibile” e sono state apportate forti modifiche alle norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS).

La Regione Emilia-Romagna ha anticipato, per i piani urbanistici territoriali e settoriali con effetti territoriali, la direttiva europea sulla VAS con la legge regionale n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", introducendo la “valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale” (VAL.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato (art. 5).

In seguito, la Regione Emilia-Romagna ha recepito la normativa nazionale in materia di valutazione ambientale (d.lgs. 152/2006), mediante la legge regionale n. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”.

La normativa regionale n. 20/2000 è stata sostituita dalla legge regionale n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”; quest'ultima prevede una fase transitoria di anni 3 (dal 1° gennaio 2018), nella quale è ancora possibile applicare la norma previgente, in casi specifici.

Per i piani e programmi che non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 24/2017, si applica la normativa nazionale (d.lgs. 152/2006).

Nell'elaborazione ed approvazione dei piani e programmi (P/P) devono essere considerati gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi P/P, provvedendo alla Valsat degli stessi, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.”

(fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/>)



2. Descrizione della variante normativa

GLI AIUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA MISURA 126

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012, la regione Emilia Romagna, dando attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, con deliberazione di Giunta n. 1448/2012, e successive n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 493 del 22 aprile 2013, ha approvato, rispettivamente, i tre Programmi Operativi con valenza di avviso pubblico della Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione” in ordine agli interventi diretti al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato per effetto del sisma del maggio 2012.

Con i citati Programmi Operativi sono stati definiti i criteri e le procedure di attuazione della Misura e le modalità per la presentazione delle domande di aiuto in relazione ai danni subiti per effetto del sisma.

I beneficiari degli aiuti sono le Imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. e le Imprese operanti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti, per le quali al momento della domanda risultavano verificate determinate condizioni.

L’entità degli aiuti è stata determinata in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile determinata sulla base del danno accertato, relativo alle tipologie di investimento, fissata nella percentuale dell’80%. Ciascuna impresa poteva presentare un’unica domanda, per la quale è stato fissato un limite minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 Euro, mentre la spesa massima ammissibile è pari a 5.000.000 Euro.

Tra le spese ammissibili al punto 7.1 della DGR 1448/2012 era previsto, oltre all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o ripristino degli stessi, anche l’acquisto di ricoveri temporanei (es. “hangar”).

Le domande di aiuto dovevano essere presentate all’Amministrazione provinciale con determinate modalità e specifica documentazione, tra cui:

- dichiarazione del progettista che l’intervento è soggetto a SCIA o a semplice comunicazione all’Amministrazione comunale competente;
- o dichiarazione del beneficiario che il permesso di costruire (o altre eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento) è stato ottenuto, con indicazione dell’Amministrazione che lo ha rilasciato e del relativo protocollo; nel caso in cui non risultasse



ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, la dichiarazione doveva indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune e doveva essere cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione, i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria.

I beni acquistati oggetto di contributo sono soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale, ai sensi dell'art. 19 della LR. 15/1997 e ss.mm.ii. (punto 12 della DGR 1448).



ISTANZE PERVENUTE AL COMUNE DI FINALE EMILIA PER STRUTTURE TEMPORANEE

A seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1448/2012, al Comune di Finale Emilia, dopo il sisma 2012, sono pervenute numerose istanze di comunicazione per installazione di strutture temporanee, nelle more del ripristino dell'immobile danneggiato, così come prescritto nella DGR suddetta.

Il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata ha raccolto tutte le richieste di cui sopra e le ha registrate come Autorizzazioni Provvisorie catalogandole in un elenco (contenuto nella deliberazione di Giunta Comunale n° 242 del 28/12/2018) e mappandole al fine di monitorare la reale collocazione dell'hangar provvisorio e metterlo in relazione con l'edificio danneggiato dal sisma 2012, nonché con l'istanza di richiesta di contributo regionale. In questo modo, risulta inoltre monitorata anche la permanenza degli hangar sul territorio o la loro eventuale rimozione nei termini previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017.



TERMINI PER LA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017 ad oggetto "PSR 2007-2013 - MISURA 126 "RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ" - TEMPISTICA PER LA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE, MODALITÀ DI CONTROLLO E CONSEGUENZE SANZIONATORIE", dando atto delle ordinanze commissariali 29, 51, 57, 86/2012 e s.m.i. e relative tempistiche per l'ultimazione dei lavori nonché delle tempistiche per la liquidazione degli Aiuti di Stato, la regione Emilia Romagna ha ritenuto di ridefinire i termini di rimozione delle strutture temporanee, nonché le relative modalità di controllo e le conseguenze sanzionatorie.

Con successiva deliberazione di **Giunta Regionale n. 84 del 21/01/2020**, sono stati ulteriormente prorogati i termini precedentemente stabiliti (con **DGR 2202/2018**) per la rimozione delle strutture temporanee come segue:

- **entro e non oltre il 30 giugno 2021**, per tutte le imprese agricole alle quali sia stato concesso il contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012, indipendentemente dalla data di concessione dello stesso;
- **entro e non oltre il 30 settembre 2021**, per le imprese agricole che pur avendo beneficiato dei contributi della Misura 126 non sono titolari di concessione di contributi ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012;

In relazione alle modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie resta pertanto confermato quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017, ovvero:

"Dopo tale data i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei, a valere sulla predetta Misura 126.

La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell'Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull'acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 15/1997.

Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell'Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle



somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA.

Qualora la rimozione del ricovero temporaneo debba intervenire prima che siano trascorsi i 5 anni vincolativi previsti dal regolamento comunitario, il ricovero smontato dovrà essere conservato in azienda fino alla completa decorrenza del vincolo stesso.”

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017 si introduce pertanto la possibilità, previo assenso dell'Amministrazione comunale competente, di mantenere in via definitiva le strutture temporanee installate post sisma con applicazione di riduzione del 50% del contributo erogato.

Successivamente alla deliberazione di cui sopra, al Comune sono pervenute, da parte delle imprese agricole nonché dalle associazioni di categoria presenti sul territorio finalese 21 manifestazioni d'interesse per il mantenimento in via definitiva delle strutture temporanee già esistenti.

PERCORSO DECISIONALE PER ADDIVENIRE ALLA VARIANTE NORMATIVA

Con la **delibera di Giunta Comunale n. 242 del 28/12/2018** ad oggetto “TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013 - ATTO DI INDIRIZZO.”, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di accogliere favorevolmente le richieste delle aziende agricole intenzionate a trasformare in modo permanente le strutture temporanee già installata sul territorio, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentato dagli interessati al mantenimento delle strutture finanziate con la misura 126, idoneo titolo abilitativo corredato da atto unilaterale d'obbligo/convenzione ai sensi dell'art. 16.E NTA vigente PRG;
- b) sia dimostrata, al momento della presentazione del titolo abilitativo di cui sopra, la necessità del mantenimento della struttura per l'attività agricola aziendale anche a seguito dell'agibilità dell'edificio lesionato dal sisma (con aggiornamento layout), recuperato/ricostruito con contributi regionali ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn. 29, 51, 86, 57/2012 e s.m.i., a cui era legata la struttura temporanea;
- c) non sia variata la destinazione d'uso agricola dell'edificio recuperato/ricostruito con contributi regionali ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn. 29,51,86,57/2012 e s.m.i., almeno fino all'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale ai sensi della LR 24/2017.



Verifica coerenza del quadro normativo

La possibilità per i comuni di consentire il superamento delle condizioni di straordinarietà tramite richiesta di mantenimento della struttura originariamente temporanea in modo permanente, introdotto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017, ha posto innanzitutto la verifica del rispetto delle vigenti norme di attuazione del PRG così come modificato dal Piano della Ricostruzione post sisma, la definizione di un iter procedurale specifico per la “conformazione” del titolo abilitativo, nonché alcune considerazioni di carattere generale.

Innanzitutto, previo confronto fra i tecnici dei Comuni dell'UCMAN sono intercorsi contatti rispetto all'argomento in parola al fine di unificare per quanto possibile gli aspetti tecnico procedurali legati all'ammissibilità di tali strutture, sia riguardo alla coerenza con le diverse norme di pianificazioni comunale che al giusto titolo abilitativo da applicare. Da tale confronto è emersa in particolare la difficoltà di inquadrare un percorso avvenuto sulla base di una necessità temporanea “speciale” che mal si concilia con i procedimenti “ordinari” dei titoli abilitativi tracciati dalla vigente normativa nazionale e regionale, pertanto il Presidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha inviato un quesito al Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia Romagna che in data 14/03/2019 si è così espresso “ ... *La legittimazione in via permanente di manufatti temporanei non è un procedimento previsto dalla LR 15 del 2013 che regola infatti l'attività edilizia ordinaria, mentre le opere in questione sono la conseguenza di eventi sismici eccezionali che hanno colpito la Regione e sono disciplinati da una normativa statale e regionale speciale. Infatti, l'art. 4, comma 14, della LR 16 del 20121 “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” contempla l'ipotesi del mantenimento in via definitiva dei manufatti temporanei attraverso l'acquisizione di un titolo edilizio, **in conformità alla pianificazione urbanistica vigente**; si fa presente che tale facoltà introdotta con la LR 16/2012 richiede il rilascio di un titolo edilizio e non esime dalla dimostrazione che tali superfici siano funzionali alla produzione come previsto dalle norme che regolano l'uso del territorio rurale di cui al capo A-IV dell'Allegato alla LR 20/2000. Da una lettura coordinata della norma speciale sulla ricostruzione con la disciplina ordinaria sull'attività edilizia, cui la stessa rinvia, si ritiene che il titolo edilizio occorrente sia il permesso di costruire, in quanto titolo richiesto dal DPR 380/2001 e dalla legge regionale 15/2013 per le opere di nuova costruzione. ...”.*



Chiarito il procedimento di legittimazione in via permanente di manufatti temporanei edilizio si è analizzata più puntualmente la loro conformità alla pianificazione urbanistica vigente.

Aspetti urbanistici

La maggior parte delle strutture temporanee, installate post sisma, sono ubicate in territorio rurale, pertanto attualmente, oltre alle norme della zona omogenea specifica, l'intervento dovrà essere conforme alle norme generali di tutela degli elementi paesaggistici nonché delle "disposizioni specifiche per la tutela del verde e per la ricostruzione del paesaggio in territorio rurale" di cui all'art. 12 della Disciplina Particolareggiata del Piano della Ricostruzione (NTA D.P. P.D.R. -TAV. P5) approvato nel marzo del 2015.

Come potrà evincersi dalla suddetta normativa, sotto riportata, difficilmente le strutture temporanee (per lo più hangar/prefabbricati) risultano ora coerenti con la vigente pianificazione in quanto il Piano della Ricostruzione ha ridotto ed in molti casi eliminato vincoli di modalità di intervento, consentendo spesso la demolizione e ricostruzione anche delocalizzata degli edifici danneggiati dal sisma, ma per contro si è prestato particolare attenzione alla tutela del paesaggio rurale, richiedendo agli interventi di ricostruzione degli edifici attenzione ai materiali utilizzati ed al corretto inserimento nel contesto paesaggistico.

Si riportano ad esempio alcuni passaggi dell'art. 12 delle NTA del PdR:

(NTA PdR) ART. 12 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA DEL VERDE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO IN TERRITORIO RURALE

1. In tutte le aree disciplinate dal PdR vanno osservate le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nelle Norme di PRG vigente agli Artt. 20, 21; relativi alla tutela degli impianti del verde e delle alberature; degli elementi paesaggistici e storico – testimoniali; dei terreni interessati dalle bonifiche storiche di pianura; della viabilità storica; dei dossi di pianura; allo scopo di orientare la ricostruzione post – sisma alla riqualificazione del paesaggio rurale ed al miglioramento della qualità del territorio.

...

C - RICONOSCIBILITA' DEI CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI

- Salvaguardia della riconoscibilità dei caratteri distintivi degli insediamenti rurali e dei fabbricati, dal punto di vista organizzativo, morfologico, tipologico e di uso.

-

- E' opportuno che i nuovi edifici non presentino caratteristiche planivolumetriche e morfologiche eccessivamente difformi da quelle tradizionali. La tipologia architettonica dovrà essere coerente con le caratteristiche costruttive locali.

- ...

- La geometria e la pendenza delle coperture deve essere coerente con le preesistenze, evitando falde con pendenze diversificate o coperture con falde spezzate o con cornicioni aggettanti.

D - RICONOSCIBILITA' DEI CARATTERI ARCHITETTONICO-DECORATIVI

- Dovranno essere mantenute le caratteristiche tipologiche originarie degli edifici, l'altezza in gronda, l'andamento e la pendenza delle falde di copertura, la partitura generale ed il rapporto delle bucatore con le superfici murarie nonché valorizzati e ripristinati gli elementi decorativi preesistenti.

E - RICONOSCIBILITA' DEI CARATTERI COSTRUTTIVI

...



Nuova costruzione fabbricati produttivi

- Nel caso di strutture in c.a. preferire l'impiego di tamponamenti di laterizio intonacato o a faccia vista. Nel caso si utilizzino pannelli prefabbricati, si dovranno scegliere materiali già colorati o eseguire il tinteggio in opera;

- Per le coperture escludere l'uso di manti in lamiera, fibrocemento, guaine bituminose, ecc.;

- Per il tinteggio preferire le tinte calde e i colori naturali delle terre, che si armonizzino con le dominanti cromatiche dell'ambiente circostante;

...

- In prossimità di complessi di impianto storico, preferire l'utilizzo di materiali naturali come il laterizio o il legno al fine di una migliore integrazione con le preesistenze.

...



DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA

Al fine di rispondere all'indirizzo espresso dall'Amministrazione Comunale, con deliberazione G.C. n. 242 del 28/12/2018, nell'ottica del sostegno alle attività produttive agricole, di accogliere favorevolmente le richieste delle aziende intenzionate a trasformare in modo permanente, sul territorio del Comune di Finale Emilia, le strutture temporanee installate a seguito delle agevolazioni di cui la misura 126 del PSR 2007-2013, è stata proposta una variante normativa introducendo un nuovo articolo al Piano della ricostruzione post sisma (art. 12.1 – Tav. P5 NTA PdR) con richiamo nelle NTA del PRG (comma 5 art. 16.C e comma 4 art. 21 Vol. 5 NTA PRG), come di seguito riportato.

Modifica alle NTA del PDR (Tav. P5) - inserimento di nuovo articolo 12.1:

ART. 12.1 CRITERI PER IL MANTENIMENTO IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE PROVVISORIE ESISTENTI REALIZZATE IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 126 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DAL SISMA 2012 DI CUI AL PSR 2007-2013

1. Solo per le strutture temporanee già esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – (Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 2012, di cui al PSR 2007-2013) con comunicazione presentata alla data di adozione della presente variante, non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12 ed è consentito, ai sensi dell'art. 4 comma 14 della LR 16/2012, il loro mantenimento in via definitiva sul territorio comunale, e comunque al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua, alle seguenti condizioni:

a. sia presentato idoneo titolo abilitativo (PDC per nuove costruzioni) in conformità alla disciplina dell'attività edilizia costituita dalla normativa di cui all'art. 9, comma 3, della LR 15/2013 tra cui la normativa tecnica per le costruzioni (NTC 2018), da presentarsi entro il



termine previsto per la rimozione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 21/01/2020;

b. le aziende agricole dovranno possedere le superfici minime aziendali previste dalle vigenti NTA del PRG per gli interventi edificatori;

c. sia dimostrato, tramite la presentazione di una relazione a firma di tecnico abilitato competente in materia, che il mantenimento della superficie della struttura temporanea è funzionale all'attività produttiva agricola anche a seguito del ripristino dell'agibilità dell'edificio originario lesionato dal sisma a cui è correlata la struttura temporanea oggetto di richiesta di mantenimento in via definitiva.



Modifiche delle NTA del PRG (Vol. 5) - inserimento di richiamo dell'articolo del PDR all'interno di due distinti articoli delle NTA del PRG.

ART. 16.C - INTERVENTI CONSENTITI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE (modificato con inserimento nuovo comma 5)

[omissis]

5) Il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 20123 di cui al PSR 2007-2013, secondo i criteri stabiliti dall'art. 12.1 delle NTA del Piano della Ricostruzione.

ART. 21 - TUTELA DEGLI ELEMENTI PAESAGGISTICI E STORICO – TESTIMONIALI (modificato con inserimento nuovo comma 4)

[omissis]


4) Solo per le strutture provvisorie esistenti già realizzate in applicazione della misura 126– Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 20123 di cui al PSR 2007-2013 – non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi ed è consentito il loro mantenimento in via definitiva secondo i criteri stabiliti dall'art. 12.1 delle NTA del Piano della Ricostruzione.



3. Inquadramento territoriale area interessata da Variante

La Provincia di Modena si estende su una striscia di territorio di 2.690 kmq che dal crinale appenninico si spinge, per un buon tratto, nella Pianura Padana; è percorsa sulla sua superficie da una fitta rete idrografica naturale ed artificiale per uno sviluppo di 3.641 km. I fiumi Secchia e Panaro, affluenti del fiume Po, costituiscono gli elementi idrografici principali del territorio provinciale, solcandolo per oltre cento chilometri da sud a nord.

L'orografia del territorio modenese è caratterizzata da una serie di dorsali montuose con direzione trasversale a quella della catena appenninica, che degradano lentamente ed irregolarmente, da sud verso nord, da quote superiori ai 2.100 m s.l.m. fino alla Pianura Padana. Queste dorsali individuano valli più o meno parallele con direzione SO-NE, che corrispondono a quelle dei fiumi Secchia e Panaro e dei loro affluenti principali. Il territorio è costituito dal 39% di montagna, con quote superiori a 400m, il 12,5% di collina, e il restante di pianura, che si estende a nord raggiungendo quote prossime al livello del mare.




Stralcio PTCP

ASPETTI PAESAGGISTICI

La variante in oggetto interessa l'intero comune di Finale Emilia, in particolare il territorio agricolo.



Il paesaggio dalla fisionomia tipicamente pianeggiante, è caratterizzato da terreni adibiti principalmente a seminativo di tipo estensivo, a maglia fortemente regolare con presenza di impianti per colture protette (serre, tunnel, ecc...) e zone umide.



Il territorio di Finale Emilia costituisce l'estremo lembo della Bassa modenese confinante con le province di Ferrara e di Bologna. È situato a 15 metri sul livello del mare e comprende le frazioni di Massa Finalese, Reno Finalese, Casumaro Finalese, Canaletto, Casoni di Sopra e Casoni di Sotto. L'agricoltura, a Finale Emilia, rappresenta una dei cardini dell'economia cittadina, insieme al polo industriale.

Come esposto nei capitoli precedenti, a seguito degli eventi sismici 2012 le aziende agricole hanno beneficiato, dalla regione Emilia Romagna, di contributi per ricoveri temporanei (c.d. hangar o simili) per far fronte alle esigenze logistiche.



Queste strutture sono attualmente dislocate sull'intero territorio. A seguito di un recente censimento effettuato dall'ufficio tecnico comunale, è emersa la presenza di circa 39 strutture, di cui la maggior parte sono dislocate lungo gli assi di attraversamento di via Comunale Rovere, via Campodoso, via Redene Cremonine, la via Canalazzo Cascinetta, via Abba Motto, ecc..




Figura 1- Figura 1 - Mappatura Hangar presenti sul territorio di Finale Emilia

Le strutture in oggetto si presentano prevalentemente suddivise in due macro tipologie: a struttura portante formata da carpenteria in acciaio con pareti e copertura in pannelli sandwich (c.d. hangar), o a strutture portante metallica ad arco rivestite da una membrana in PVC (c.d. tunnel).

Tuttavia la maggior parte sono caratterizzate da una forma a tunnel e il colore del telonato è verde (prevalentemente), ad eccezioni di alcune in bianco. A seconda delle esigenze delle singole aziende, la larghezza delle strutture è variabile.



Entrambe le tipologie non richiedono profondi ancoraggi, e sono state installate senza fondazioni di tipo tradizionali.



Figura 2 -Foto sopralluogo censimento Hangar Finale Emilia



Figura 3- Foto sopralluogo censimento Hangar Finale Emilia



Figura 4- Foto sopralluogo censimento Hangar Finale Emilia



4. Analisi della coerenza della Variante con gli strumenti di pianificazione territoriale

Data la natura della variante urbanistica, consistente nell'inserimento di un articolo (12.1) all'interno del PdR per il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della misura 126, è necessario valutare l'incidenza della variante sul Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), sul Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e sul Piano Regolatore Generale (P.R.G.).

Coerenza con il Piano Territoriale Paesistico Regionale

La variante urbanistica non apporterà modifiche alla realtà territoriale con nuovi interventi durevoli nel tempo, ma agirà per regolarizzare le strutture già presenti nel territorio, senza autorizzarne nuove. Pertanto si ritiene che non si avrà nessun tipo di interferenza con gli obiettivi e le strategie del piano in esame e con le prescrizioni che i diversi strumenti urbanistici hanno messo a punto per attuare tali strategie.

Coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

La variante normativa non comporta alcun tipo di interferenza con il Piano territoriale, in quanto risultano inalterate le misure e le prescrizioni contenute nel Piano a beneficio dell'ambiente e della sostenibilità.

Tuttavia si rileva la presenza di 2 delle 45 strutture provvisorie oggetto di variante nelle vicinanze (di un 1 km circa) dal perimetro dell'area ZPS (T4040018 - LE MELEGHINE) indicata nel PTCP nel territorio di Finale Emilia. Precisamente le due strutture si trovano in via Fruttarola n. 1 e in via Redene Cremonine n. 23.

L'eventuale impatto verrà approfondito nel successivo capitolo 5.

Coerenza con il Piano Regolatore Generale

Il piano urbanistico rappresenta lo strumento di pianificazione a livello comunale, che stabilisce la destinazione urbanistica del territorio e pianifica specificatamente le direttrici e politiche di sviluppo ed espansione.



Da questo punto di vista, la variante urbanistica in esame non modifica la volontà pianificatoria esplicita nel P.R.G., in quanto la normativa fa riferimento al mantenimento con regolarizzazione “Solo per le strutture temporanee già esistenti realizzate in applicazione della misura 126”.

Inoltre verranno mantenuti in via definitiva solo gli hangar che non ricadono in aree di tutela o in fasce di rispetto in cui vige un vincolo di inedificabilità assoluta. A tal proposito, infatti, 4 hangar (dei 39 complessivi) che si trovano in zona agricola E4 – di tutela dei corsi d’acqua (art. 16.4 delle NTA del PRG), non potranno rimanere sul territorio comunale (vedi Figura 5)




Figura 5 - Stralcio tavola 11 PRG “sintesi delle previsioni di Piano” con localizzazione Hangar misura 126



5. Distanza dai siti di Rete Natura 2000 (Le Meleghine)




Figura 6 - PTCP (TAV. 1.2 Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio) con sovrapposizione di Hangar misura 126




Rete Natura 2000	
	Siti di Importanza Comunitaria - SIC (Art.30)
	Zone di Protezione Speciale - ZPS (Art.30)
	Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale - SIC e ZPS (Art.30)

Figura 7 – Estratto di legenda PTCP (LEGENDA TAV. 1.2 Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio)

In figura 7 sopra riportata è stata fatta una sovrapposizione tra il PTCP e gli hangar localizzati sul territorio comunale. Analizzando la tavola sopraripotata si evince che le **strutture in oggetto non ricadono all'interno di siti della Rete Natura 2000.**



La Zona di Protezione Speciale (ZPS) più vicina agli hangar in oggetto è le Meleghine, sito ZPS IT4040018, il cui perimetro esterno di quest'ultimo dista circa 1 km dai due hangar più prossimi (Aut. Provv. 2013/22 e 2012/8).

Ciò nonostante, la permanenza in via definitiva di hangar non comporta al sito ZPS alcun rischio impattante per l'ambiente che possa alterarne l'integrità. La variante in oggetto infatti non ha impatti sulla qualità dell'aria, non produce inquinamento di alcun tipo, non interferisce con la natura e la sua biodiversità.

Di seguito si riporta una breve descrizione del sito Rete Natura 2000 IT4040018 "Le Meleghine in prossimità dell'area.

INQUADRAMENTO GENERALE DELLA ZPS "LE MELEGHINE" – CODICE IT4040018



Il sito è collocato nella bassa pianura modenese in prossimità del confine provinciale con Ferrara, in un'area scarsamente abitata ma soggetta attualmente ad agricoltura intensiva in cui le conche geomorfologiche con terreni alluvionali erano occupati fino alla fine dell'800 e ai primi del '900 da paludi e praterie umide utilizzate per secoli per l'allevamento degli equini. In particolare, il sito è delimitato a Nord dalla strada Fruttarola, a Est dai canali Bagnoli e Canalazzo, a Sud dal cavo Pecora e dalla strada Dogarolo e comprende i bacini per la fitodepurazione di Massa Finalese "Le Meleghine" e dei bacini per l'itticoltura.

La vicinanza alle zone umide della ZPS IT4040014 "Biotopi e ripristini ambientali di Mirandola" e i numerosi bacini di itticoltura sparsi attorno al sito hanno determinato l'uso dei bacini di fitodepurazione come zona di rifugio e sosta per numerose specie, soprattutto di Ardeidi. All'interno del sito ricade l'Oasi per la protezione della fauna "Le Meleghine" che comprende i bacini per la fitodepurazione la cui gestione è affidata all'Istituto Tecnico Agrario di Finale Emilia

Habitat Natura 2000. Due habitat d'interesse comunitario, salici-pioppeti e vegetazione galleggiante su acque mesotrofiche, più canneti d'interesse regionale (e nazionale, suggerito come habitat potenziale per l'inserimento nell'allegato I della Direttiva Habitat dal 2014) occupano poco



meno del 10% della superficie del sito. I margini elofitici in particolare rappresentano un habitat in rapida espansione. *Nymphoides peltata* è la presenza floristica più preziosa di questi ambienti. Un paio di curiosità botaniche sono la grossa labiata non comune Erba sega (*Lycopus exaltatus*) e la presenza di esemplari rinselvatichiti di girasole (*Helianthus annuus*). **Uccelli.** Sono state segnalate almeno 32 specie di interesse comunitario, 6 delle quali nidificanti: Tarabusino, Nitticora, Garzetta, Sgarza ciuffetto (queste ultime tre specie sono localizzate in una garzaia all'interno dei bacini di fitodepurazione), Falco di palude, Cavaliere d'Italia. Tra le specie nidificanti rare e/o minacciate a livello regionale figurano Marzaiola, Gheppio, Strillozzo. E', inoltre, un'importante area di sosta e di alimentazione al di fuori del periodo riproduttivo per numerose specie, soprattutto acquatiche, tra le quali le più significative sono Airone bianco maggiore, Tarabuso, Garzetta, Falco di palude, Mignattino piombato.



6. VALUTAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' DELLA VARIANTE A VAS

La Variante specifica normativa adottata con Del. C.C. n. 224 del 23/10/2019 per inserimento art. 12.1 “Criteri per il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 2012 di cui al PSR 2007-2013”:

- non comporta rischi o fattori di vulnerabilità per l’ambiente;
- non comporta rischi alla qualità dell’aria;
- non comporta rischi a suolo e sottosuolo;
- non altera la qualità delle acque;
- non altera le caratteristiche climatiche
- non comporta rischi per la salute umana;
- non comporta modifiche del patrimonio culturale presente sul territorio;
- non comporta rischi alla flora e fauna;
- non comporta un aggravio del traffico e della regolare viabilità
- non ha impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Sulla base di quanto riportato all’interno dello studio sugli impatti della variante all’interno del territorio e la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, non si ritiene necessaria la valutazione di incidenza per progetti ed interventi fuori dalla ZPS “LE MELEGHINE” (CODICE IT4040018) della Rete Natura 2000 e per i quali non risultano, a prescindere dalla loro localizzazione, possibili effetti significativi per l’ambiente e la sua tutela.

Inoltre si fa presente che gli hangar essendo già presenti sul territorio non sono soggetti a interferenze e disagi, con il resto delle attività presenti e l’habitat, dovute ad attività di cantiere come nel caso di nuove costruzioni.

Si conferma quindi la non assoggettabilità della variante a VAS



7. Conclusioni

Il risultato della valutazione degli effetti indotti dalla variante normativa in esame è quello di una modesta influenza sul sistema territoriale fisico.

In alternativa alle strutture temporanee, in assenza della citata variante normativa, potrebbero essere edificati dalle aziende agricole edifici tradizionali (in muratura) o con tali caratteristiche (prefabbricati con gli accorgimenti indicati dalle vigenti norme) con altrettanto o superiore impatto sul paesaggio.

Poiché non si rilevano criticità, non sono stati individuati parametri da monitorare o indicatori sintetici per verificare nel tempo gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione della variante normativa.

A seguito delle valutazioni sopra esposte si propone di non assoggettare a VAS la presente variante al PRG in considerazione del carattere localizzato e puntuale della stessa, della non permanenza degli hangar all'interno dei siti della Rete Natura 2000, del non incremento di potenzialità edificatoria residenziale, e del non impatto con l'ambiente e tutto ciò che lo circonda.





*Schedatura strutture
provvisorie presenti
attualmente sul territorio di
Finale Emilia
(PSR 2007-2013 – misura 126)*



AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2012/1

Prat. edil. n. 2012/1 Data prot. 10/12/2012 n. 21453 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZIENDA AGRICOLA BRAIDA DARIO

Ubicazione: Via Comunale Rovere, 63 dati catastali

Foglio/mappali/sub : 40/17/0



Localizzazione – Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2012/2

Prat. edil. n. 2012/2 Data prot. 27/12/2012 n. 22407 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZ. AGR. LA COLOMBARINA di Bergonzoni A.

Ubicazione: Via Abba Motto, 33

dati catastali Foglio/mappali/sub : 57/383/0



Localizzazione – Google Maps 2020



ZONA: Zona E2 – Agricola Periurbana di salvaguardia ecologico-ambientale (Art. 16.2)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2012/3

Prat. edil. n. 2012/3 Data prot. 18/12/2012 n. 22057 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI

PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZIENDA AGRICOLA BRAIDA MATTEO BRAIDA VINCENZO

Ubicazione: Via Comunale Rovere

dati catastali Foglio/mappali/sub : 41/32/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2012/4 e 2012/4/1 (hangar spostato)

Prat. edil. n. 2012/4 Data prot. 18/12/2012 n. 22050 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI

PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA

Intestatario: BRAIDA STEFANO

Ubicazione: Via Comunale Rovere, 68



Riferimenti catastrale: foglio 28 mappali 34 e 78



Localizzazione Google Maps 2017



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E5– Agricola di particolare pregio paesaggistico ambientale (Art. 16.5)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2012/6

Prat. edil. n. 2012/6 Data prot. 20/11/2013 n. 23409 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA


Intestatario: CASELLI PAOLO

Ubicazione: Via Comunale Rovere dati catastali

Foglio/mappali/sub : 39/4/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2012/7

Prat. edil. n. 2012/7 Data prot. 21/12/2012 n. 22323 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI

PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA

Intestatario: AZIENDA AGRICOLA LEPROTTI


DANIELE CASELLI ANTONELLA

Ubicazione: Via Comunale Rovere

dati catastali Foglio/mappali/sub : 28/45/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E5- Agricola di particolare pregio paesaggistico ambientale (Art. 16.5)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

Prat. edil. n. 2012/8 Data prot. 18/12/2012 n. 22018 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA


Intestatario: AZIENDA AGRICOLA BREVEGLIERI CARLO

Ubicazione: Via Fruttarola, 1/1

dati catastali Foglio/mappali/sub : 13/16/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E4 – Agricola di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 16.4)



MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: SI

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO


Prat. edil. n. 2013/1 Data prot. 03/01/2013 n. 167 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE tipo

pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZIENDA AGRICOLA LODI MARIO ANTONIO LODI ANNALISA GALLINI FERNANDA

Ubicazione: Via Campodoso

dati catastali Foglio/mappali/sub : 71/85/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E4 – Agricola di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 16.4)



MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: SI

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/2

Prat. edil. n. 2013/2 Data prot. 04/01/2013 n. 176 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: **CAVICCHIOLI ENZO** Ubicazione: Via

Canalazzo Cascinetta, 10/1 dati catastali

Foglio/mappali/sub : 69/112/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO



Prat. edil. n. 2013/3 Data prot. 04/01/2013 n. 179 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI

PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: **SCHIASSI FABRIZIO**

Ubicazione: Via Argine Destro Panaro, 7

dati catastali Foglio/mappali/sub : 120/7/0, 120/107/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E4 – Fasce di espansione inondabile (Art. 16.4)



MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: SI

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/4

Prat. edil. n. 2013/4 Data prot. 03/01/2013 n. 109 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZIENDA AGRICOLA VICENZI GUIDO

Ubicazione: Via Canalazzo Cascinetta

dati catastali Foglio/mappali/sub : 49/65/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO


HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/5

Prat. edil. n. 2013/5 Data prot. 04/01/2013 n. 278 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI
PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA
Intestatario: AZIENDA AGRICOLA CAVICCHIOLI PAOLO
dati catastali Foglio/mappali/sub : 69/14/0



Localizzazione Google Maps 2017



ZONA: E1 – Agricola normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/6

Prat. edil. n. 2013/6 Data prot. 04/01/2013 n. 277 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE tipo

pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZIENDA AGRICOLA VERONESI DANILO

Ubicazione: Via Per Modena Ovest, 34

dati catastali Foglio/mappali/sub : 54/113/0 (ora sub 510, 511), 54/120/0 (ora sub. 539)



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E2 – Agricola periurbana di salvaguardia ecologico – ambientale (Art. 16.2)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/7

Prat. edil. n. 2013/7 Data prot. 05/01/2013 n. 298 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE tipo

pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: BELFIORE SOCIETA' AGRICOLA S.S.

Ubicazione: Via Campodoso

dati catastali Foglio/mappali/sub : 71/123/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/8

Prat. edil. n. 2013/8 Data prot. 07/01/2013 n. 359 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE tipo

pratica: AUTOR. PROVVISORIA

Intestatario: **BELLODI ANDREA**

Ubicazione: Via Serraglio, 37

dati catastali Foglio/mappali/sub : 29/71/0 (ora m. 89), 29/74/0 (ora m. 89)



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: NO *HANGAR INACCESSIBILE A CAUSA DI SBARRA CHE NE LIMITA L'ACCESSO SU STRADA

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/10

Prat. edil. n. 2013/10 Data prot. 07/01/2013 n. 381 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA


Intestatario: SOCIETA' AGRICOLA MATTIOLI S.a.s. di Mattioli M. G.M. e M.

Ubicazione: Via Campodoso, 36

dati catastali Foglio/mappali/sub : 72/43/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/11

Prat. edil. n. 2013/11 Data prot. 08/01/2013 n. 430 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA

Intestatario: AZIENDA AGRICOLA BREGOLI STEFANO

Ubicazione: Via Redene Cremonine, 9
dati catastali Foglio/mappali/sub : 63/3/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/12

Prat. edil. n. 2013/12 Data prot. 21/11/2013 n. 23596 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZIENDA AGRICOLA BELLODI LUCIANO

Ubicazione: Via Redene Cremonine, 3

dati catastali Foglio/mappali/sub : 62/28/0



Localizzazione google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/13

Prat. edil. n. 2013/13 Data prot. 09/01/2013 n. 593 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA

Intestatario: AZIENDA AGRICOLA S. MARIA DI POLETTI RITA

FRANCIOSI MIRKO



FRANCIOSI CLAUDIA

Ubicazione: Via Santa Maria, 4

dati catastali Foglio/mappali/sub : 74/21 (ora 29, 79, 87) /0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E2 – Agricola periurbana di salvaguardia ecologico – ambientale (Art. 16.2)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/14


Prat. edil. n. 2013/14 Data prot. 08/01/2013 n. 427 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA


Intestatario: AZIENDA AGRICOLA MALAGUTI GIORGIO

Ubicazione: Via Salde Entrà, 80

dati catastali Foglio/mappali/sub : 75/102/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/15

Prat. edil. n. 2013/15 Data prot. 09/01/2013 n. 591 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI
PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA


Intestatario: VERGNANINI FRANCO

Ubicazione: Via Selvabella, 13

dati catastali Foglio/mappali/sub : 121/57/2



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/16

Prat. edil. n. 2013/16 Data prot. 10/01/2013 n. 664 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI

PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZIENDA AGRICOLA BREVEGLIERI FRANCESCO

Ubicazione: Via Serraglio, 1

dati catastali Foglio/mappali/sub : 66/1/0



Localizzazione google maps 2020



ZONA: E5 – Agricola di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 16.5)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

Prat. edil. n. 2013/17 Data prot. 10/01/2013 n. 659 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI
PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZIENDA AGRICOLA BREGOLI FABIO

Ubicazione: Via Campodoso, 49

dati catastali Foglio/mappali/sub : 70/37/0, 70/50/0



Localizzazione google maps 2020



ZONA: Zona E4 – Fasce di espansione inondabile (Art. 16.4)



MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: SI

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/20

Prat. edil. n. 2013/20 Data prot. 03/04/2013 n. 7040 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: **BELLUTI ANDREA**

Ubicazione: Via Comunale Rovere, 105

dati catastali Foglio/mappali/sub : 14/6 (ORA 60)/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/21



Prat. edil. n. 2013/21 Data prot. 03/04/2013 n. 7035 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA

Intestatario: BELLUTI FRANCO

Ubicazione: Via Comunale Rovere, 105

dati catastali Foglio/mappali/sub : 14/51 (ORA 61)/0



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: NO

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/22




Prat. edil. n. 2013/22 Data prot. 03/04/2013 n. 7037 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA

Intestatario: **BELLUTI FRANCO**

Ubicazione: Via Redene Cremonine, 23

dati catastali Foglio/mappali/sub : 5/45/0, 5/48/0



Perimetro ZPS - LE MELEGHINE

ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: NO

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/24

Prat. edil. n. 2013/24 Data prot. 04/04/2013 n. 7134 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI
PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA


Intestatario: **GOVONI ANTONELLA**

Ubicazione: Via Sant'Elia, 4

dati catastali Foglio/mappali/sub : 51/101/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/25

Prat. edil. n. 2013/25 Data prot. 27/03/2013 n. 6679 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZIENDA AGRICOLA VICENZI MARCO

Ubicazione: Via Per Mirandola, 72

dati catastali Foglio/mappali/sub : 20/45/0, 20/49/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/26

Prat. edil. n. 2013/26 Data prot. 21/03/2013 n. 6279 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA

Intestatario: VERONESI DAVIDE


RAGAZZI ALVA

Ubicazione: Via Abba Motto, 25/1

dati catastali Foglio/mappali/sub : 79/20/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/27

Prat. edil. n. 2013/27 Data prot. 27/03/2013 n. 6678 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI
PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA

Intestatario: AZIENDA AGRICOLA PALTRINIERI LIBERO

Ubicazione: Via San Lorenzo, 9

dati catastali Foglio/mappali/sub : 107/215/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E2 – Agricola periurbana di salvaguardia ecologico-ambientale (Art. 16.2)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/28

Prat. edil. n. 2013/28 Data prot. 25/03/2013 n. 6445 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI

PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA

Intestatario: **SCHIASSI DANILO**



Ubicazione: Via delle Roveri, 6

dati catastali Foglio/mappali/sub :

120/108/0 Progettista: PECORARI



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/30

Prat. edil. n. 2013/30 Data prot. 26/04/2013 n. 8557 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE



tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA

Intestatario: **BOSELLI CELESTE**

AZIENDA AGRICOLA BOSELLI FRANCESCO

Ubicazione: Via Redene Cremonine, 13

dati catastali Foglio/mappali/sub : 37/46/1. 37/46/2



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/35

Prat. edil. n. 2013/35 Data prot. 31/07/2013 n. 15862 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: **IMPRESA AGRICOLA INDIV. BELLODI ROBERTO**

Ubicazione: Via Ronchi Vecchi

dati catastali Foglio/mappali/sub : 69/13 (ora 198)/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/36

Prat. edil. n. 2013/36 Data prot. 09/09/2013 n. 17990 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZIENDA AGRICOLA VITALI LINO

Ubicazione: Via Vallicella, 20

dati catastali Foglio/mappali/sub : 27/135/2 (foglio 78 mapp.51-56)



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/37

Prat. edil. n. 2013/37 Data prot. 10/09/2013 n. 18047 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI

PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: MOLESINI SERGIO

Ubicazione: Via Serraglio, 6

dati catastali Foglio/mappali/sub : 48/12/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola normale (Art. 16.1)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NO

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2013/39

Prat. edil. n. 2013/39 Data prot. 19/12/2013 n. 26174 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA


Intestatario: **BERGAMINI STEFANO BERGAMINI
ANTONIO - TASSINARI EVELINA**

Ubicazione: Via Palazzo Di Selvabella

dati catastali Foglio/mappali/sub : 109/71/0, 109/73/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E1 – Agricola normale (Art. 16.1);
E6 – Agricola valliva ad elevata criticità idraulica (art. 16.6)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2014/2

Prat. edil. n. 2014/2 Data prot. 30/07/2014 n. 20405 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA


Intestatario: **BELLUTI ANDREA**

Ubicazione: Via Comunale Rovere, 77

dati catastali Foglio/mappali/sub : 27/38 (oggi 68)/0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1) –
ALL'INTERNO DEL LIMITE DISCARICA

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: NO, foto fornite dal tecnico

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2014/3

Prat. edil. n. 2014/3 Data prot. 30/07/2014 n. 20405 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: **BELLUTI ANDREA**

Ubicazione: Via Serraglio, 45

dati catastali Foglio/mappali/sub : 18/13 (oggi 153, 154) /0



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: Zona E1 – Agricola Normale (Art. 16.1)

Zona E6 – Agricola valliva ad elevata criticità idraulica (art. 16.6)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: SI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: NO, foto fornite dal tecnico

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 2014/4

Prat. edil. n. 2014/4 Data prot. 29/11/2014 n. 31514 categoria pratica: AUTORIZZAZIONI

PROVVISORIE tipo pratica: AUTOR. PROVVISORIA



Intestatario: AZIENDA AGRICOLA BASCHIERI MASSIMO

Ubicazione: Via Serraglio, 7

dati catastali Foglio/mappali/sub : 43/193/3



Localizzazione Google Maps 2020



ZONA: E5 – Agricola di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 16.5)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PRESENTATA: NOI

SOPRALUOGO EFFETTUATO: SI

HANGAR IN ZONA DI TUTELA: NO

HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA CR: NO

RESOCONTO

- TOTALE HANGAR PRESENTI ATTUALMENTE SUL TERRITORIO: **39**
- TOTALE HANGAR PRESENTI FUORI DALLA FASCIA DI TUTELA: **35**
- TOTALE HANGAR PRESENTI DENTRO LA FASCIA DI TUTELA: **4**
- HANGAR CON MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: **22**
- HANGAR NEL RAGGIO DI 1 KM DAL PERIMETRO ESTERNO DELLA ZPS (MELEGHINE): **2**
- HANAGAR INTERESSATO DA REVOVA: **0**



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 158 DEL 27/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del Urbanistica ed Edilizia Privata trasmette la proposta deliberativa concernente:

VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART 12-13 DELLA L.R. 16/2012 E SS.MM.I., NONCHÉ AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 47/78 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013. RIADOZIONE.

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 27/11/2020

IL RESPONSABILE

MARTINA QUERZOLI

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 158 del 27/11/2020

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

PAOLO SALETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

MARCO CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).